




REGIONE CAMPANIA



PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

art. 121 del D.Lgs 152/2006

(Aggiornamento 2019)

Convenzione Regione Campania - Sogesid S.p.A. (Rep. n. 13360 del 26/03/2009) / P.O. del 27/05/2017



Direttore Tecnico

Ing. Carlo Messina

Project Manager

Dott.ssa Daria Rizzo

Gruppo di lavoro

Dott. Ferdinando D'Argenio

Ing. Giovanni D'Errico

Geol. Antonio Gallo

Arch. Giovanni Palmiero

Arch. Vincenzo Puca

Ing. Clementina Vellecco

**DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA
DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA 50.06.00**

Direttore

Geol. Michele Palmieri

Gruppo di Lavoro

Geol. Gerardo Lombardi

(Nota prot. n. 0456055 del 3 luglio 2017)

Geol. Federico Baistrocchi

Titolo Elaborato

Norme Tecniche di Attuazione

Codice Elaborato

Rev.

Data: Febbraio 2021

PTA_NTA

3

Scala

-

Tipo elaborato: Documento
fonte: <http://burc.regione.campania.it>



PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE della Regione Campania

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE NTA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 1 Finalità ed inquadramento normativo	4
Art. 2 Ambito di applicazione	5
Art. 3 Efficacia del PTA e delle sue norme	6
Art. 4 Contenuti ed elaborati del PTA.....	6
Art. 5 Modifiche e aggiornamenti del PTA.....	8
Art. 6 Strati informativi di base del PTA	8
Art. 7 Uffici Competenti	9
TITOLO II - CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI	10
CAPO I - IL SISTEMA DELLE ACQUE.....	10
Art. 8 I corpi idrici oggetto del PTA	10
Art. 9 I corpi idrici minori.....	11
Art. 10 I corpi idrici a specifica destinazione	12
Art. 11 Il Registro delle Aree protette	13
CAPO II - AREE A SPECIFICA TUTELA	13
Art. 12 Aree sensibili ai nutrienti	13
Art. 12 bis Zone vulnerabili alla desertificazione	15
Art. 13 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	15
Art. 14 Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – individuazione preliminare	16
Art. 15 Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano...18	
Art. 16 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate ad uso minerale e termale.....	19
CAPO III LO STATO DELLE ACQUE.....	20
Art. 17 Rete regionale di monitoraggio	20
Art. 18 Disposizioni per la tutela della rete di monitoraggio.....	21
Art. 19 Classificazione dei corpi idrici superficiali	21
Art. 20 Classificazione dei corpi idrici sotterranei	21
Art. 21 Valori di fondo naturale	21
Art. 22 Forme di inquinamento temporaneo	22
Art. 23 Analisi delle pressioni e degli impatti.....	22
TITOLO III GLI OBIETTIVI AMBIENTALI.....	23
Art. 24 Obiettivi strategici regionali	23
Art. 25 Obiettivi di qualità ambientale - Deroghe	23
Art. 26 Programmazione operativa regionale	25
TITOLO IV - MISURE DI TUTELA QUALITATIVA	26
Art. 27 Disciplina degli scarichi - Norme transitorie.....	26

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 28 Contenimento dell'inquinamento causato dai fertilizzanti minerali e organici.....	26
Art. 29 Controllo dell'inquinamento in aree di bonifica e/o ad esse assimilate	27
Art. 30 Controllo dell'inquinamento causato da sostanze pericolose e prioritarie e altri inquinanti specifici	27
Art. 31 Contenimento dell'inquinamento causato dall'utilizzo di prodotti fitosanitari	28
TITOLO IV - MISURE DI TUTELA QUANTITATIVA	30
Art. 32 Tutela quantitativa delle acque sotterranee	30
Art. 33 Il Bilancio Idrico.....	30
Art. 34 Sistema informativo regionale sui prelievi	31
Art. 35 Direttiva Derivazioni	31
Art. 36 Usi irrigui.....	32
Art. 37 Deflusso Minimo Vitale e Deflusso Ecologico.....	33
Art. 38 Esclusioni e deroghe nell'applicazione del DMV	34
TITOLO V - MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ...	35
CAPO I RECUPERO DELLA NATURALITÀ DEI CORPI IDRICI	35
Art. 39 Tutela e recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici	35
Art. 40 Ripristino della continuità longitudinale dei corsi d'acqua.....	35
Art. 41 Integrazione con la pianificazione per la tutela della biodiversità	36
Art. 42 Strumenti per la gestione del rischio idrogeologico	36
Art. 43 Gestione dei piccoli invasi.....	37
Art. 44 Miglioramento della qualità idromorfologica.....	37
Art. 45 Principi di invarianza idraulica ed idrologica - Definizioni	37
Art. 46 Interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica	39
Art. 47 Disposizioni generali in materia di invarianza idraulica ed idrologica	39
CAPO II PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	40
Art. 48 Strumenti di pianificazione e programmazione territoriale	40
Art. 49 Congruenza tra lo sviluppo urbano e il servizio idrico integrato.....	40
TITOLO VI STRUMENTI DI GOVERNANCE.....	41
Art. 50 I contratti di fiume	41
Art. 51 <i>Governance</i> delle risorse idriche	41
Art. 52 Sanzioni	42
Art. 53 Ulteriori disposizioni	42

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità ed inquadramento normativo

1. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA) costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA) di cui all'articolo 121 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; il PTA è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle acque, mediante il quale sono individuati gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici regionali, compresi quelli a specifica destinazione, e le azioni volte a garantirne il relativo conseguimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitativa e quantitativa, tra loro integrate e coordinate, a scala di bacino idrografico. Le attività conoscitive, propedeutiche alla redazione del PTA, sono soggette ad un aggiornamento continuo da parte dei competenti Uffici o Enti regionali.

2. Il PTA è redatto in coerenza con il Piano di Gestione (di seguito PGA) redatto dall'Autorità di Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale (di seguito DAM), adottato per il secondo ciclo di pianificazione, dal Comitato Istituzionale Integrato con Delibera 3 marzo 2016, e successivamente approvato in sede di Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2016.

3. Il PTA è altresì sviluppato in coerenza con il documento "Progetto di Piano - *Struttura e Strategia del Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania*", adottato con DGRC n. 830 del 28.12.2017 pubblicata sul BURC n. 6 del gennaio 2018, nell'ambito del quale è stata definita la strategia e gli obiettivi per la pianificazione di settore.

4. Il presente PTA sostituisce e integra il PTA adottato con DGRC n. 1220 del 6 luglio 2007, e definisce, nell'ambito degli elaborati di cui al successivo art.4, la programmazione operativa a scala regionale del PGA.

5. Le elaborazioni realizzate, operando a scala di maggior dettaglio, approfondiscono le informazioni contenute nel programma di misure, le integrano sia a livello di conoscenze di base che di caratterizzazione delle pressioni e degli impatti ai fini di una corretta calibrazione delle norme di piano e del quadro delle misure necessarie per garantire un uso eco sostenibile della risorsa idrica.

6. Il PTA, tra l'altro, definisce le misure necessarie per:

- la protezione dei corpi idrici superficiali e sotterranei ed il risanamento di quelli che non hanno raggiunto lo stato di qualità "buono" al 2015;
- l'uso sostenibile della risorsa acqua;
- le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche la naturale auto depurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

7. Il PTA regola gli usi in atto e futuri, secondo i principi di conservazione, risparmio e riutilizzo dell'acqua per non compromettere l'entità del patrimonio idrico e consentirne l'uso, con priorità per quello potabile, nel rispetto del minimo deflusso vitale in alveo.

8. La Regione, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Piano, provvederà a disciplinare, tra l'altro, i seguenti aspetti:

- a) definizione acque di prima pioggia e regolamentazione delle acque di dilavamento superficiale di cui all'art. 113 del D.Lgs. 152/06;
- b) introduzione e regolamentazione del concetto di invarianza idraulica, anche quale

misura win win di raccordo tra Piano Alluvioni e PTA;

c) linee guida per la gestione degli scarichi al fine di omogeneizzare le procedure attualmente adottate a livello comunale e quelle elaborate dall'Ente d'Ambito e per lo scarico delle acque di tipo termo – minerale;

d) individuazione delle aree di salvaguardia per le acque sotterranee destinate ad uso potabile di cui all'art. 94 del D. Lgs. 152/2006;

e) revisione/aggiornamento del Regolamento regionale per la disciplina delle concessioni per piccole e grandi derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche - Regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 2;

f) definizione dell'intesa con l'Autorità Distrettuale per l'avvio della fase di sperimentazione finalizzata all'applicazione della Direttiva 2017 sul Deflusso Ecologico.

9. Il PTA adotta misure di tutela quantitativa volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dal DAM, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del deflusso minimo vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

10. La Regione, finanzia e adotta misure per il contrasto agli impatti derivanti dalla siccità; secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999, e nelle Linee Guida pubblicate dall'APAT nel 2006.

11. Ai sensi all'articolo 2, comma 4 del Regolamento regionale n. 5/2011 "*Regolamento di attuazione per il governo del territorio*", il PTA è sottoposto alla valutazione ambientale strategica, svolta secondo i contenuti e le procedure di cui agli articoli da 4 a 9 della direttiva 2001/42/CE e agli art. 11 e seguenti del D. Lgs. 152/2006.

12. L'elaborazione del PTA tiene conto delle pianificazioni regionali in essere interferenti con la risorsa idrica, verificando, nell'ambito della procedura di VAS, la coerenza delle attività pianificate e programmate, tra cui quelle oggetto della DGRC Delibera della Giunta Regionale n. 633 del 15/11/2016 relativa alla "*Presenza d'atto proposta di Piano regionale di settore delle acque minerali naturali e termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali, di cui agli articoli 38 e 39 della legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii., nonché delle risorse geotermiche*".

13. Il PTA è trasmesso al DAM per l'espressione del parere vincolante come disposto dall'articolo 121, comma 5 del D. Lgs. 152/2006.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nelle presenti NTA si applicano a tutti i corpi idrici, superficiali e sotterranei ricadenti nel territorio della Regione Campania, come definiti all'articolo 8 delle presenti disposizioni, ed individuati negli elaborati relativi al vigente PGA; tali disposizioni sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs. 152/2006.

2. Le presenti norme contengono, inoltre, indirizzi per la gestione dei corpi idrici minori come definiti all'articolo 9, nonché indicazioni per l'utilizzo delle acque, superficiali e sotterranee, attualmente non ricomprese nel PGA e, quindi, non ricomprese nel sistema di monitoraggio quali-quantitativo posto in essere per il sessennio 2015-2021.

Art. 3 Efficacia del PTA e delle sue norme

1. Le presenti NTA hanno efficacia immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici territoriali, i quali entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURC, attivano le procedure necessarie ad adeguare i rispettivi piani di settore, gli strumenti di pianificazione ambientale, urbanistica e territoriale, alle disposizioni e agli obiettivi del presente Piano.
2. Il PTA, salvo nei casi espressamente previsti, ha efficacia immediatamente vincolante per i soggetti privati.
3. I Piani d'ambito di cui all'articolo 149 del D. Lgs. 152/2006 e all'articolo 16 della L.R. n. 15 del 2 dicembre 2015, "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente idrico Campano", sono adeguati ai contenuti del presente piano entro 12 mesi dalla data di approvazione.
4. Le Autorità competenti al rilascio dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, permesso, nulla-osta, e da atti di assenso comunque denominati, non possono rilasciare provvedimenti in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti nel piano.
5. Gli strumenti di pianificazione regionale di settore che hanno attinenza o interferiscono con la tutela dei corpi idrici nonché con l'utilizzo delle risorse idriche e/o la salvaguardia degli ambienti ad essi connessi, devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTA; a tale scopo nell'elaborazione ed aggiornamento i suddetti Piani devono favorire misure coerenti e, ove possibile, sinergiche con i contenuti del PTA.
6. Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti NTA quali, ad esempio, quelle contenute nelle Misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, o negli strumenti di pianificazione delle aree naturali protette nazionali e regionali di cui all'art.164 del D. Lgs 152/2006.

Art. 4 Contenuti ed elaborati del PTA

Il PTA è costituito dai seguenti documenti:

PTA_RG	Relazione Generale di Piano	Relazione
PTA_NTA	Norme Tecniche di Attuazione	Relazione
PTA_PMP	Programma delle Misure di Piano	Relazione

e dai seguenti Allegati:

PTA_ALL_1	Relazione idrogeologica: aggiornamento relazione idrogeologica PTA 2007	Relazione
PTA_ALL_2	Deflusso Ecologico e Deflusso Minimo Vitale	Relazione
PTA_ALL_3	Rete di monitoraggio con sistema idro pluviometrico per la gestione del rischio da alluvioni del fiume Sarno	Relazione
PTA_ALL_4	Progetto di integrazione della rete di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee (DAM/Regione Campania – POR 2006-2013)	Relazione
PTA_ALL_5	Analisi delle pressioni e degli Impatti	Relazione
PTA_ALL_6	Registro regionale Aree Protette	Relazione

Cartografia:

PTA_Tav_1	Carta degli Ambiti distrettuali	Tavola
PTA_Tav_2	Carta dei Comprensori di bonifica	Tavola

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PTA_Tav_3/A	Individuazione dei corpi idrici sotterranei - CISS	Tavola
PTA_Tav_3/B	Tipizzazione dei corpi idrici sotterranei	Tavola
PTA_Tav_3/C	Carta degli acquiferi (PTA 2007)	Tavola
PTA_Tav_3/D	Carta dei complessi idrogeologici	Tavola
PTA_Tav_3/E	Individuazione amministrativa dei corpi idrici sotterranei	Tavola
PTA_Tav_4	Corpi idrici di interesse termale e minerale- PRAMT	Tavola
PTA_Tav_5/A	Individuazione dei corpi idrici superficiali interni e marino costieri	Tavola
PTA_Tav_5/B	Tipizzazione dei corpi idrici superficiali interni e marino costieri	Tavola
PTA_Tav_6	Individuazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati – CIA e CIFM	Tavola
PTA_Tav_7	Censimento dei piccoli invasi artificiali e reticolo secondario	Tavola
PTA_Tav_8	Corpi idrici a specifica destinazione	Tavola
PTA_Tav_9	Rete di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei	Tavola
PTA_Tav_10	Rete di monitoraggio dei corpi idrici superficiali	Tavola
PTA_Tav_11	Corpi idrici sotterranei: stato chimico 2018	Tavola
PTA_Tav_12/A	Corpi idrici superficiali interni: Stato ecologico 2015-2017	Tavola
PTA_Tav_12/B	Corpi idrici superficiali interni: Stato chimico 2015-2017	Tavola
PTA_Tav_13/A	Corpi idrici marino costieri: Stato ecologico 2016-2018	Tavola
PTA_Tav_13/B	Corpi idrici marino costieri: Stato chimico 2016-2018	Tavola
PTA_Tav_14	Acque dolci idonee alla vita dei pesci: Stato di qualità 2015-2017	Tavola
PTA_Tav_15	Acque di balneazione: Stato di qualità - stagione balneare 2019	Tavola
PTA_Tav_16/A	Corpi idrici sotterranei: Analisi delle pressioni	Tavola
PTA_Tav_16/B	Corpi idrici sotterranei: Analisi degli impatti - Stato chimico 2018	Tavola
PTA_Tav_17/A	Corpi idrici superficiali interni e marino costieri Analisi delle pressioni	Tavola
PTA_Tav_17/B	Corpi idrici superficiali interni: Analisi degli impatti - Stato ecologico 2015-2017	Tavola
PTA_Tav_17/C	Corpi idrici superficiali interni: Analisi degli impatti - Stato chimico 2015-2017	Tavola
PTA_Tav_18/A	Corpi idrici marino costieri: Analisi degli impatti - Stato ecologico 2016-2018	Tavola
PTA_Tav_18/B	Corpi idrici marino costieri: Analisi degli impatti - Stato chimico 2016-2018	Tavola
PTA_Tav_19/A	Registro regionale delle aree protette della Campania - Aree Natura 2000	Tavola
PTA_Tav_19/B	Registro regionale delle aree protette della Campania - Parchi e riserve	Tavola
PTA_Tav_19/C	Registro regionale delle aree protette della Campania – Aree vulnerabili ai nitrati e Aree sensibili	Tavola
PTA_Tav_20	Corpi idrici di transizione	Tavola

Appendice Tabelle:

PTA_TAB_1	Rete di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei 2016-2021	Tabella
PTA_TAB_2	Rete di monitoraggio dei corpi idrici superficiali 2015-2017	Tabella
PTA_TAB_3	Rete di monitoraggio dei corpi idrici superficiali 2018-2020	Tabella
PTA_TAB_4	Rete di monitoraggio dei corpi idrici superficiali e marino costieri 2016-2018	Tabella
PTA_TAB_5	Rete di monitoraggio dei corpi idrici idonei alla vita dei pesci	Tabella
PTA_TAB_6	Stato di qualità dei corpi idrici sotterranei 2018	Tabella
PTA_TAB_7	Stato di qualità dei corpi idrici superficiali 2015-2017	Tabella
PTA_TAB_8	Stato di qualità dei corpi idrici marino costieri 2016-2018	Tabella
PTA_TAB_9	Stato di qualità dei corpi idrici idonei alla vita dei pesci	Tabella
PTA_TAB_10	Stato di qualità delle acque di balneazione 2019	Tabella
PTA_TAB_11	Rete di monitoraggio dei Corpi idrici di transizione	Tabella
PTA_TAB_12	Stato di qualità dell'Invaso a specifica destinazione funzionale: Conza	Tabella

Art. 5 Modifiche e aggiornamenti del PTA

1. Il PTA è uno strumento dinamico, attuato sulla base delle risultanze del programma di verifica sull'efficacia degli effetti e delle azioni in esso contenuto, nonché attraverso un'azione di monitoraggio e controllo del sistema ambientale, con la programmazione ed attuazione di interventi e di misure, definizione di limitazioni d'uso e definizione di vincoli, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee di cui alla normativa vigente o in funzione delle disposizioni che vengono progressivamente emanate, con il coinvolgimento delle strutture e degli enti le cui attività comunque interferiscono con la risorsa idrica.

2. L'aggiornamento periodico delle informazioni raccolte nelle attività di studio propedeutiche alla redazione del Piano deve essere effettuato ogni sei anni, nonché ogniqualvolta si rendano disponibili elementi conoscitivi utili a sostenere e indirizzare gli interventi di Piano. Le informazioni utili al Piano e al suo aggiornamento sono sviluppate in conformità alle disposizioni dei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e vengono divulgate con le modalità di informazione previste per l'aggiornamento e la trasmissione dei dati relativi allo stato di qualità delle acque, tenendo altresì conto di quanto stabilito dalle direttive comunitarie.

3. Per le finalità di cui al comma 2, modifiche o adeguamenti di parti documentali ed, in particolare, delle "Norme Tecniche di Attuazione" o degli "Obiettivi di qualità" previsti nelle presenti norme, possono essere apportati dagli uffici regionali competenti di propria iniziativa o su richiesta degli enti interessati, in relazione ad effettive necessità emergenti o al variare delle condizioni di riferimento; le modifiche sono approvate dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte, trascorsi i quali il parere si dà acquisito. La Giunta regionale aggiorna, con propria deliberazione, le disposizioni del Piano in funzione delle eventuali variazioni della normativa nazionale e/ o europea;

4. La classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei che periodicamente viene pubblicata da ARPAC secondo i programmi di monitoraggio di cui al D. Lgs. 152/06 ss.mm. e ii, anche durante il ciclo sessennale di pianificazione, non comporta la revisione dei documenti di Piano; in caso di discordanza tra la classificazione riportata nel Piano ed i suoi allegati grafici e descrittivi vige, ai fini dei rilasci delle istanze di concessione da corpo idrico superficiale, sorgente e/o da pozzo, quella più recente pubblicata da ARPAC sul sito istituzionale, ovvero nel Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, anche in relazione alle specifiche destinazioni d'uso;

5. Le informazioni sullo stato di aggiornamento del PTA sono pubblicate e rese disponibili in conformità alle disposizioni dei decreti del Ministero dell'Ambiente inerenti le modalità di informazione sullo stato delle acque e la trasmissione dei dati, nonché in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie, attraverso i siti informatici regionali.

Art. 6 Strati informativi di base del PTA

1. La Regione, in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania (di seguito ARPAC), l'Ente Idrico Campano (di seguito EIC), gli enti locali, i Consorzi di bonifica e gli Enti gestori degli invasi, aggiorna le informazioni relative alle pressioni antropiche incidenti sullo stato quantitativo e qualitativo dei corpi idrici, e servendosi del Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Regione Campania e il Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA), implementa le informazioni relative allo stato dei corpi idrici e alle fonti di pressione.

2. L'archiviazione sul SIRA dei risultati delle attività di monitoraggio sui corpi idrici è effettuata dall' ARPAC, a cui è demandata la gestione del sito; il caricamento dei dati avviene, di norma, secondo le procedure e le modalità attualmente utilizzate dall'ARPAC.
3. L'ARPAC e la Regione concordano, eventualmente, un nuovo calendario di date per l'upload dei dati anche in relazione a specifici obiettivi e/o adempimenti normativi di livello statale e/o comunitario.
4. La Giunta regionale definisce, con apposito provvedimento, le modalità che assicurano l'integrazione del SIT con i dati necessari alla predisposizione del PTA, secondo criteri di interoperabilità, fruibilità e condivisione delle informazioni contenute. In ogni caso la produzione del dato è coerente con gli standard WISE e/o con altri standard previsti dalla reportistica nazionale e/o comunitaria e omogenea a livello regionale; le banche dati devono garantire le informazioni sulle sostanze prioritarie utili alla compilazione del relativo inventario.
5. La cartografia di sintesi del PTA è redatta, di norma, alla scala 1:200.000; per eventuali aspetti specifici e/o obiettivi particolari possono essere definite scale di maggior dettaglio utili alla gestione delle problematiche di specifico interesse.
6. Tutta la documentazione afferente il PTA è pubblicata sul geo-portale regionale alla pagina web: www.geoportale.regione.campania.acqua.it

Art. 7 Uffici Competenti

1. La Regione Campania, al fine di garantire un coordinamento delle attività in materia di gestione della risorsa idrica, entro dodici mesi dalla pubblicazione del PTA sul BURC e nella sezione amministrazione trasparente, riorganizza e potenzia gli Uffici della Giunta regionale preposti alla redazione del PTA (Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema 50.06 e UOD Tutela delle acque – Contratti di fiume 50.06.08), dotandoli delle risorse strumentali e finanziarie necessarie per espletare le attività di gestione e coordinamento, utilizzando e modificando all'uopo i capitoli di bilancio dedicati alla riscossione dei canoni di concessione.
2. La UOD 50 .06.08, in collaborazione con l'ARPAC, l'EIC (Ente Idrico Campano), gli Enti locali, i Consorzi di bonifica e gli altri Enti comunque competenti in materia di gestione e/o uso della risorsa idrica, attiva specifici programmi finalizzati ad aggiornare, in linea con le scadenze temporali attualmente previste dalla norma, le conoscenze relative alle pressioni antropiche incidenti sullo stato quantitativo e qualitativo dei corpi idrici.
3. Al fine di garantire la trasparenza sulle attività che periodicamente vengono poste in essere, i suddetti uffici utilizzano i sistemi informativi regionali esistenti e/o all'uopo dedicati, implementando una specifica pagina web sul sito regionale per dare accesso alle informazioni relative al monitoraggio sull'attuazione del PTA.
4. La UOD di cui al comma 1, svolge le attività di confronto e collaborazione con gli enti locali e con i soggetti nazionali e comunitari nonché con quelli, a vario titolo, competenti.

TITOLO II - CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI

CAPO I - IL SISTEMA DELLE ACQUE

Art. 8 I corpi idrici oggetto del PTA

1. Ai fini della individuazione dei corpi idrici oggetto del PTA, in conformità agli artt.54 e 74 del D.Lgs. 152/2006, si adottano le seguenti definizioni:

a) acque superficiali:

- *fiume*: i corsi d'acqua naturali che scorrono prevalentemente in superficie, ma che possono essere parzialmente sotterranei;
- *lago*: un corpo idrico superficiale interno fermo avente superficie $\geq 0,2$ kmq, e gli invasi artificiali aventi superficie $\geq 0,5$ kmq
- *acque di transizione*: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;
- *acque costiere*: le acque marine situate all'interno di una fascia estesa, in ogni suo punto, fino a due chilometri dalla linea di costa e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione.

Si distinguono inoltre:

- *corpo idrico superficiale*: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;
- *corpo idrico artificiale*: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;
- *corpo idrico fortemente modificato*: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata;

b) acque sotterranee:

- tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo;
- *acquifero o falda acquifera*: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee

ai sensi del D.Lgs. 30/2009 si definisce:

- a) corpo idrico sotterraneo «un volume distinto di acque sotterranee contenuto da uno o più acquiferi».

2. Ai fini delle presenti norme si distinguono, quali corpi idrici oggetto di analisi, monitoraggio e programmazione delle misure, all'interno del territorio regionale, in linea con quanto definito nel PGA e in linea con le specifiche di cui ai decreti ministeriali emanati in attuazione del D.Lgs. 152/2006, i seguenti corpi idrici:

- a) corpi idrici superficiali: laghi aventi superficie inferiore a 0,2 kmq e corsi d'acqua con

bacino idrografico di superficie minore di 10 kmq nel caso di:

- ambienti di particolare rilevanza paesaggistico-naturalistica,
- ambienti individuati come sili di riferimento,
- corpi idrici che, per il carico inquinante, possono avere un'influenza negativa rilevante per gli obiettivi stabiliti per altri corpi idrici ad essi connessi.

b) corpi idrici sotterranei: tutti i volumi distinti di acque sotterranee contenute da uno o più acquiferi e comunque tutti i corpi idrici da cui sono estratti più di 10 mc/giorno di acqua per uso potabile, attuale o futuro o servono più di 50 persone.

3. I corpi idrici, aventi le caratteristiche descritte nel comma 1 e 2 del presente articolo, sono riportati nelle Tavv. N. 3, 5, 6, 8 e 9 allegate al Piano.

4. Ogni corpo idrico è rappresentato da un codice identificativo univoco, utilizzato nel sistema informativo nazionale SINTAI e nel sistema europeo WISE. Le autorità competenti al rilascio dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, permesso, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, inerenti i corpi idrici, utilizzano il suddetto codice.

5. La cartografia riportante i bacini drenanti di ogni corpo idrico è riportata nella Tav. n 18 (A/B/C); nei procedimenti istruttori preliminari all'adozione di provvedimenti di concessione, autorizzazione, permesso, nulla-osta, di assenso comunque denominati o di approvazione di progetti infrastrutturali, occorre fare riferimento ai bacini drenanti al fine di valutare l'effetto sul sistema delle pressioni.

Art. 9 I corpi idrici minori

1. Fanno parte del PTA anche *i corpi idrici minori*, sia superficiali che sotterranei, non individuati nel PGA e non rappresentati nel sistema informativo nazionale SINTAI, né nel sistema europeo WISE. Per tali corpi idrici, ai fini del rispetto degli obiettivi di qualità e per una gestione delle eventuali richieste di concessione per gli usi consentiti, si applicano le specifiche disposizioni del Regolamento regionale “*Disciplina delle procedure per le concessioni di derivazioni di acque pubbliche*” del 6 marzo 2018, n. 2.

2. Nei corpi idrici minori di cui al comma 1, non soggetti alle attività di monitoraggio di cui al D.M. 260/2010 e D.Lgs. 30/09, sono consentiti tutti gli usi previsti dalle norme vigenti a condizione che, in analogia a quanto previsto dal Regolamento di cui all'art. 1, l'Ente competente al rilascio della concessione verifichi l'idoneità del corpo idrico agli usi richiesti, previa acquisizione di idonea certificazione rilasciata dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL o dell'ARPAC, da richiedere a cura ed a spese dei soggetti richiedenti. Ai fini del rilascio della certificazione sono dovuti, dal richiedente, gli importi previsti dal Tariffario regionale dei suddetti Enti, per le prestazioni rese.

4. L'ufficio regionale competente per l'attuazione del PTA valuta la significatività del prelievo per l'eventuale inserimento del corpo idrico minore nei sistemi di informativi di cui al comma 1.

5. Gli esiti dell'istruttoria regionale, qualora si concludano in modo favorevole, vengono trasmessi al DAM e all'ARPAC per gli adempimenti di competenza: aggiornamento del PGA, aggiornamento del bilancio idrico, immissione dei dati nel WISE e nel SINTAI.

6. La Regione, entro dodici mesi dall'approvazione delle presenti NTA, costituisce un tavolo tecnico con i soggetti di cui all'art. 6 e avvia:

- le attività di censimento dei piccoli invasi di interesse regionale;

- la redazione di Linee Guida sulla loro regolamentazione;
- modalità di svasso e gestione dei sedimenti per quelli che, interrompendo la continuità fluviale, determinano l'accumulo di sedimenti al fondo.

Art. 10 I corpi idrici a specifica destinazione

1. La Regione, individua le acque a specifica destinazione di cui agli articoli 80, 82, 83 e 84 e 87 del Decreto legislativo 152/2006:

- a) Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
- b) Acque sotterranee utilizzate per l'estrazione di acqua potabile – Tav. n. 3;
- c) Acque di balneazione – Tav. n. 16;
- d) Acque dolci idonee alla vita dei pesci – Tav. n. 9;
- e) Acque destinate alla vita dei molluschi – Tav. n. 9;

2. Per far fronte a fenomeni di crisi idrica, connessi anche ai cambiamenti climatici, ai sensi dell'articolo 1, comma 523 e comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n.205, la Regione, sentito l'EIC, programma nuove infrastrutture capaci di ridurre il rischio di alluvioni e creare riserve idriche per fronteggiare stati di siccità; per tali finalità, attraverso la redazione di un Piano invasi regionale, è valutata la possibilità di utilizzare a fini potabili anche le acque degli invasi “multiobiettivo”, già presenti sul territorio regionale, mediante idonee opere di depurazione ed allacciamento.

3. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche, qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3, possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano.

4. Ai fini del presente Piano, sono considerate altresì a specifica destinazione funzionale le aree definite di interesse termo-minerale, così come individuate nella proposta di Piano Regionale delle Acque Minerali e Termali (di seguito PRAMT) di cui alla DGRC n.633/2016) – così come rappresentate nella Tav. n. 4 “Corpi idrici di interesse termale e minerale- PRAMT” allegata al PTA;

5. Per le acque minerali e termali trovano applicazione le disposizioni di cui alla L.R. n.8/08 nonché del relativo “Regolamento regionale per la disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque sorgenti” n 10/2010, pubblicato sul BURC n. 32 del 11 agosto 2008.

6. Per le acque a specifica destinazione devono essere mantenuti o raggiunti gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e di specifica destinazione che prevedono, per gli stessi parametri, valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi.

9. Entro 12 mesi dall'approvazione del presente Piano, la Regione individua le “acque idonee alla vita dei pesci” di cui all'art. 84 del D.Lgs. 152/06 definite con D.M. 19 novembre 1997 “Designazione e classificazione delle acque dolci della Regione Campania che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio

1992, n.13 r) di attuazione della direttiva 78/659/CEE”, ovvero integra le designazioni di cui al D.M. 19 novembre 1997 e/o ne modifica la destinazione d’uso.

10. Nelle more dell’approvazione della proposta di revisione della regolamentazione regionale vigente di cui all’art. 1, restano in vigore i regolamenti regionali che disciplinano i vari usi della risorsa e le modalità di concessione e/o autorizzazione, ove non in contrasto con le presenti norme e con gli obiettivi di qualità di cui al D.Lgs. 152/2006.

Art. 11 Il Registro delle Aree protette

1. Il PTA recepisce ed aggiorna il Registro delle Aree Protette regionali (di seguito RAPr) istituito dal DAM, nell’ambito del PGA, ai sensi dell’art. 3 della Direttiva 2000/60 CE, ed in conformità all’art. 117. del D. Lgs 152/2006.

2. Il RAPr comprende i seguenti tipi di aree protette:

- a) aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano;
- b) aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;
- c) corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE;
- d) aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come aree sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE;
- e) aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CEE.

3. Le aree individuate al comma precedente sono riportate nell’Allegato n. 6 “Registro Aree Protette” alla Relazione Generale, e rappresentate nelle Tav. n. 19 A/B/C.

4. Ai sensi dell’art. 77. comma 4) del D.Lgs. 152/06, le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell’Allegato 1 alla parte terza del citato decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite.

5. Il RAPr viene aggiornato, a cura dell’ufficio regionale competente, ogni sei anni coerentemente con ogni ciclo di pianificazione, e le eventuali proposte di modifica e/o di integrazione vengono trasmesse al DAM per gli adempimenti di specifica competenza.

CAPO II - AREE A SPECIFICA TUTELA

Art. 12 Aree sensibili ai nutrienti

1. Sono aree sensibili, individuate ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs 152/2006, quelle di cui all’art. 11, comma 2, lettera e) delle presenti NTA, che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) i laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, nonché i corsi d’acqua afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

b) acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che potrebbero contenere, in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/L, stabilita conformemente alle soglie riportate nella tabella 1/A dell'Allegato 2 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006;

c) aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento secondario al fine di conformarsi alle prescrizioni previste dalla presente norma.

d) i laghi posti ad un'altitudine sotto i 1.000 sul livello del mare e aventi una superficie dello specchio liquido almeno di 0,3 km².

2. Sono identificate, nel vigente PGA, come aree sensibili ai sensi del comma 1 del presente articolo:

1. Lago di Presenzano
2. Lago di Letino
3. Lago di Gallo
4. Lago del Matese
5. Lago di Carinola
6. Diga di Conza
7. Lago Laceno
8. Lago d'Averno
9. Diga sul Fiume Alento
10. Diga sul T. Carmine
11. Diga sul T. Nocellito
12. Diga di Fabbrica

3. Sono state altresì individuate, nel presente Piano di Tutela delle Acque, sulla base delle valutazioni morfometriche e di stato chimico e chimico – fisico di cui al comma 1, le seguenti aree:

1. Area Umida Variconi
2. Area Umida Le Mortine
3. Lago Miseno
4. Lago Patria
5. Lago Lucrino
6. Lago del Fusaro
7. Area umida di Persano

4. Le aree sensibili e/o le aree a rischio di eutrofizzazione, ed i relativi bacini drenanti, di cui ai commi precedenti, sono rappresentate nella Tav. n. 19C;

5. La Giunta regionale aggiorna ogni due anni l'elenco delle aree sensibili e, sentita l'Autorità DAM, delimita i bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.

6. La Giunta regionale con successivo provvedimento, ove necessario, disciplina altresì limiti più restrittivi per Azoto e Fosforo, relativamente allo scarico delle acque reflue che recapitano sia direttamente che attraverso i bacini drenanti in tali aree sensibili.

7. Nell'identificazione di ulteriori aree sensibili, oltre ai criteri di al comma 1, la Giunta tiene conto dei corpi idrici dove si svolgono attività tradizionali di produzione ittica.

8. I soggetti preposti all'autorizzazione di prelievi o di scarichi in tali aree, adottano, nel provvedimento di concessione, idonee misure cautelari per garantire il non deterioramento dello stato quali quantitativo del corpo idrico ad esse afferenti.

Art. 12 bis Zone vulnerabili alla desertificazione

1. La Regione, in collaborazione con l'Autorità di distretto, verifica la presenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità, degrado del suolo e processi di desertificazione, tenendo conto di attività e/o studi realizzati dalle ex Autorità di Bacino di cui alla Legge 183/89 e approvate dagli organismi istituzionali, e le designa quali aree vulnerabili alla desertificazione.

2. Per le aree di cui al comma precedente, nell'ambito della pianificazione regionale e della sua attuazione, la Regione adotta specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'azione nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999, e nelle Linee Guida pubblicate dall'APAT nel 2006.

Art. 13 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. La Regione, ai sensi dell'art. 92 individua, almeno ogni 4 anni, ai fini della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento da composti azotati, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

2. Il PTA recepisce l'individuazione delle aree vulnerabili ai nitrati così come definite nella proposta di aggiornamento della "designazione della zona vulnerabile da nitrati di origine agricola (ZVNOA)", con DGR n. 762 del 05/12/2017; tale individuazione è riportata nella Tav. n. 19C;

3. Nelle zone di cui al comma 1) sono obbligatorie prescrizioni e indicazioni ed il Programma d'azione di cui al Piano Nitrati redatti dai competenti uffici regionali.

4. La ripartizione provinciale delle ZVNOA è riportata nella seguente tabella:

Provincia	Comuni interessati	Superficie in ettari delle ZVNOA	Incidenza delle ZVNOA sulla superficie provinciale
Avellino	61	19.430,03	6,9 %
Benevento	35	18.288,65	8,8 %
Caserta	86	122.870,65	46,3 %
Napoli	75	92.624,19	78,6 %
Salerno	54	63.256,81	12,8 %

5. Al fine di monitorare la presenza di nitrati nei corpi idrici, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 91/676/CEE, l'ARPAC provvede, entro 12 mesi dall'approvazione del PTA, ad

una revisione della rete di monitoraggio, prevedendo anche integrazione e/o modifiche della rete necessarie per valutare lo stato trofico dei corpi idrici interessati e di quelli che potrebbero risultare vulnerabili ai nitrati dall'analisi delle pressioni e degli impatti.

6. I soggetti preposti all'autorizzazione di prelievi o di scarichi in tali zone adottano, ove ammissibili, nel provvedimento di concessione, idonee misure cautelari per garantire il non deterioramento delle aree vulnerabili e dello stato quali quantitativo dei corpi idrici ad esse afferenti.

Art. 14 Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano – individuazione preliminare

1. Per i corpi idrici le cui acque sono destinate al consumo umano, sono definite specifiche aree di salvaguardia, da individuare mediante le procedure di cui al comma 1 dell'art. 94 del D. Lgs. 152/2006 e da delimitare, in via definitiva, secondo i criteri indicati nell'Accordo Stato-Regioni 12 dicembre 2002.

2. Le aree di salvaguardia vengono così definite:

1. Zona di tutela assoluta (ZTA);
2. Zona di Rispetto, suddivisa, eventualmente, in Zona di Rispetto Ristretta (ZRR) e Zona di Rispetto Allargata (ZRA);
3. Zone di Protezione (ZP);

3. Nelle more della delimitazione definitiva, di cui al comma 1, provvisoriamente, per i corpi idrici sotterranei si stabilisce:

- La zona di tutela assoluta (ZTA), viene definita come l'area immediatamente circostante la captazione o derivazione, adibita esclusivamente a contenere le opere di captazione e le infrastrutture di servizio; in mancanza di dati idonei, la sua individuazione può avvenire con l'applicazione del solo criterio geometrico e deve possedere i seguenti requisiti minimi:
 - un'estensione non inferiore ai 10 m di raggio dal punto/zona di captazione.
 - deve essere adeguatamente protetta ed adibita esclusivamente alle sole opere di captazione o di presa e/o di tutte le infrastrutture di servizio.
- La Zona di Rispetto, è intesa come l'Area di Salvaguardia, generalmente posta a ridosso della Zona di Tutela Assoluta, in cui vengono, di norma, imposti vincoli territoriali restrittivi; questa potrà essere suddivisa, sulla base di dati e/o studi eseguiti dal soggetto gestore, in zona di rispetto ristretta (ZRR) e zona di rispetto allargata (ZRA):
 - La Zona di Rispetto Ristretta (ZRR), è:
 - a) per le sorgenti, una superficie di estensione non inferiore ai 200 m di raggio, estesa a monte dell'opera di presa e delimitata a valle dall'isoipsa passante per il punto di captazione; nel caso le condizioni idrodinamiche locali lo richiedano, questa può essere allargata anche a valle della captazione per una estensione adeguata;
 - b) per i pozzi, una superficie di estensione non inferiore ai 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione, ovvero l'intera zona di influenza del pozzo in condizioni di emungimento a regime, qualora più ampia; nel caso di "acquifero

protetto" come definito nell'Allegato 1 dell'Accordo Stato-Regioni del 12/12/2002, questa può coincidere con la zona di tutela assoluta;

- La Zona di Rispetto Allargata (ZRA), è la parte di territorio, generalmente posta a ridosso della Zona di Rispetto Ristretta, soggetta a vincoli territoriali meno restrittivi in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione ed alla situazione locale di vulnerabilità e rischio per la risorsa;
- Le Zone di Protezione (ZP), definiscono il bacino idrogeologico di alimentazione sotteso alla sorgente captata o al cui interno sono ubicati i pozzi utilizzati ai fini di un prelievo di tipo potabile; queste aree sono individuate, a scala di dettaglio non inferiore al 25.000, mediante applicazione di criteri idrogeologici.

In cartografia devono essere individuate anche:

- le aree di ricarica della falda, dirette o indirette;
- le emergenze naturali e artificiali della stessa;
- le zone di riserva.

4. In fase di prima individuazione, per il recepimento negli strumenti urbanistici, si dispone che le zone di protezione ZP, assumono la seguente estensione:

- per le sorgenti: superficie del bacino idrogeologico posto a monte della sorgente;
- per i pozzi: un'area avente almeno 500 m di raggio rispetto al punto di captazione e/o all'inviluppo dei punti di prelievo.

5. A livello cartografico, in fase di prima individuazione, si identifica la Zona di protezione della falda ZPF, l'area dalla quale proviene l'alimentazione al corpo idrico sotterraneo considerato coincidente con l'area nella quale avviene l'infiltrazione diretta delle acque meteoriche alle acque sotterranee, o con l'area di contatto con altri corpi idrici superficiali (laghi, corsi d'acqua naturali o artificiali) dai quali le acque sotterranee captate traggono alimentazione (allegato 1 dell'Accordo lett. f);

6. All'interno della ZPF, in fase di prima individuazione, sono identificabili come:

- Zona di riserva della falda - ZRF, "l'area interessata da risorse idriche pregiate, che può essere delimitata e gestita per preservare nel tempo la quantità e qualità delle acque, anche ai fini della possibilità di un loro futuro utilizzo, con particolare riferimento a quelle dotate di caratteristiche di potabilità"; questa zona, in fase di prima applicazione, per le sorgenti viene di fatto identificata e fatta coincidere con la parte di corpo idrico alimentante la captazione oggetto di concessione. Per i pozzi questa coincide con l'area avente almeno 500 m di raggio rispetto al punto di captazione e/o all'inviluppo dei punti di prelievo;
- Zona di emergenza naturale (ZEFN) e artificiale della falda (ZEFA), è definibile come la zona ove la morfologia dell'area, anche se modificata da interventi antropici, determina l'affioramento in superficie delle acque sotterranee, dovuto alla loro naturale circolazione nel sottosuolo (allegato 1 dell'accordo lett. f); in fase di prima applicazione, l'amministrazione comunale competente per territorio adotta le limitazioni d'uso previste per le ZEFN e ZEFA.

Per le captazioni da sorgenti in ambito montano queste emergenze vanno a coincidere con le altre sorgenti presenti lungo il bordo dell'acquifero oggetto di captazione o con le emergenze presenti lungo le linee impluviali presenti all'interno dell'area di protezione.

Per i pozzi in ambito di piana le emergenze vanno ad identificarsi con depressioni, naturali e/o artificiali, ricadenti nell'ambito dei 500 m di raggio, rispetto al punto di captazione e/o

all'inviluppo dei punti di prelievo.

In fase di prima applicazione, a quest'area si applicano, a cura del soggetto gestore o dell'amministrazione comunale competente per territorio, le limitazioni previste per la zona di rispetto.

- Zona di ricarica della falda, è definita come *“l'area che può essere delimitata e gestita per effettuare ricariche o reimmissione di acque in falda, al fine di preservare nel tempo la quantità e qualità delle acque, anche ai fini della possibilità di un loro futuro utilizzo, con particolare riferimento a quelle dotate di caratteristiche di potabilità”*; questa zona, in fase di prima applicazione, per le sorgenti viene identificata e fatta coincidere con la parte di corpo idrico alimentante la captazione.

Per i pozzi questa coincide con l'area avente 500 m di raggio rispetto al punto di captazione e/o all'inviluppo dei punti di prelievo.

7. Per i corpi idrici superficiali, date le caratteristiche peculiari degli invasi, sia la Zona di tutela assoluta che la Zona di rispetto di norma coincidono. Tenendo conto della funzione di surroga, che tutti gli invasi possono costituire in condizioni di emergenza idrica, le aree di salvaguardia sono così definite:

- Zona di tutela assoluta e Zona di rispetto – una porzione di lago estesa longitudinalmente per almeno 200 metri a monte dell'opera di captazione, estesa anche alle sponde per una fascia di ampiezza non inferiore a 10 metri, misurata dal perimetro del lago corrispondente alla quota di massimo invaso;
- Zone di Protezione (ZP) – tutto il bacino scolante fino all'area di sbarramento.

A queste aree si applicano le limitazioni relative alle stesse aree delle acque sotterranee.

8. I provvedimenti di individuazione e definizione delle aree di salvaguardia, ovvero di revisione delle perimetrazioni attualmente esistenti, vengono definiti dalla Regione, previa proposta da parte dell'Ente Idrico Campano, entro 24 mesi dall'approvazione del PTA.

9. Il provvedimento è inviato a tutti gli Enti territorialmente competenti (Provincia, Comune, Consorzio di Bonifica, ecc.) al fine del recepimento nei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale e di settore, e del nuovo regime vincolistico e individuazione di forme di gestione degli stessi vincoli.

Art. 15 Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

1. La Regione, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Piano, con il Regolamento di cui all'art. 1, lett. d) delle presenti NTA, su proposta dell'Ente Idrico Campano, disciplina lo svolgimento delle attività antropiche all'interno delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art.94 del D.Lgs. 152/06 e dell'Accordo Stato-Regioni 12/12/2002.

2. Nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui al comma 1, e ferme restando le prescrizioni e limitazioni d'uso di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/06, all'interno delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a) Le zone di tutela assoluta sono adibite esclusivamente alle opere di captazione ed alle infrastrutture di servizio. Devono essere adeguatamente protette in modo da garantire l'efficienza e l'integrità delle opere, essendo accessibili unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo. Devono essere inoltre provviste di canalizzazioni per il deflusso delle acque meteoriche, tali da impedire possibili

infiltrazioni d'acqua dalla superficie.

- b) Nelle zone di rispetto, oltre alle prescrizioni e limitazioni d'uso previste all'articolo 94, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, sono individuate le seguenti misure:
- è vietato il riutilizzo delle acque reflue per scopi irrigui;
 - la tenuta delle condotte fognarie deve essere garantita per tutta la durata dell'esercizio e periodicamente controllata dal gestore;
 - in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio sul quale è ubicata l'opera di presa delle acque sotterranee, l'attività agricola deve essere condotta nel rispetto delle diverse condizioni previste dalle Azioni della Misura Agroambientale del Piano Regionale di Sviluppo Rurale.

I soggetti gestori verificano l'ottemperanza alle misure di cui al presente comma dandone comunicazione alla Regione per l'avvio di eventuali provvedimenti prescrittivi di propria competenza.

3. Nelle zone di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo la Regione adotta, con il Regolamento di cui al comma 1, ulteriori misure, rispetto a quanto previsto all'art. 94, comma 4) del D.Lgs. 152/06, relative alla destinazione dei territori interessati, da recepire negli strumenti urbanistici comunali, provinciali e regionali, contenenti limitazioni d'uso e prescrizione di soluzioni tecniche atte ad evitare l'interazione, diretta o indiretta, tra i contaminanti e la falda o di sistemi predisposti per il controllo in tempo reale dell'eventuale percolazione degli stessi contaminanti nel suolo e/o nel sottosuolo.

4. Nel caso in cui non sia acquisita la proprietà delle aree di salvaguardia, i cui vincoli incidono su attività antropiche in atto, al fine di mantenere un giusto equilibrio tra obblighi di tutela della risorsa idrica ed esigenze socio-economiche dei luoghi, il gestore del servizio idrico può stipulare apposite convenzioni con i proprietari e/o titolari delle attività, nelle quali sono disciplinate le attività consentite, o le attività vietate o limitate, per le quali è prevista la corresponsione di un indennizzo commisurato all'eventuale mancato reddito.

5. Nell'impossibilità tecnica, debitamente motivata, di dismissione o allontanamento dei centri di pericolo o delle attività di cui al punto precedente, sono adottate, a cura e spese del titolare delle attività, misure per garantire la messa in sicurezza della risorsa idrica, consistenti in soluzioni tecniche atte ad evitarne l'interazione, diretta o indiretta, con eventuali sostanze contaminanti; "le misure di cui al presente comma sono integrate con l'attivazione, a cura del soggetto gestore, di un sistema di monitoraggio delle acque captate, che consenta di verificarne periodicamente i parametri rappresentativi della qualità e di segnalare tempestivamente eventuali variazioni significative".

6. Per quanto non disciplinato dalle presenti norme, nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui al comma 1, le attività antropiche nelle aree di salvaguardia delle captazioni di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano sono disciplinate da quanto stabilito all'art. 94 del D.Lgs. 152/06.

Art. 16 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate ad uso minerale e termale

1. Nelle aree d'interesse minerale e termale, così come definite nell'ambito della Proposta di Piano Regionale delle Acque Minerali e Termali – PRAMT - di cui alla Delibera di Giunta

regionale n. 633 del 15-11-2016, si applicano specifiche misure di salvaguardia ai fini della tutela quali-quantitativa.

2. Nelle more dell'adozione di apposita regolamentazione regionale, si applicano i limiti ed i vincoli imposti per la tutela delle acque di cui all'art. 9, comma 1, lettere a) e b) delle presenti NTA. Per le caratteristiche minerali, di oligoelementi o altri costituenti e, eventualmente, per taluni loro effetti, le aree di cui al comma 1 vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento ai sensi del D. Lgs. 8 ottobre 2011, n. 176.

3. Per le acque termali, nelle more dell'adozione di ulteriore specifica regolamentazione regionale, restano ferme le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 8/08 e al "*Regolamento regionale n. 10/2010 sulla disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente*" pubblicato con DPGR n. 95 del 9 aprile 2010".

CAPO III LO STATO DELLE ACQUE

Art. 17 Rete regionale di monitoraggio

1. Ai sensi della L.R. n. 10/1998, ARPA Campania svolge l'attività di controllo ambientale e di caratterizzazione quali-quantitativa delle acque superficiali e sotterranee.

2. L'ARPAC elabora, per ogni ciclo di pianificazione, un programma di monitoraggio operativo e di sorveglianza di sei anni, suddiviso in trienni, che contiene, per ogni punto della rete di monitoraggio, almeno le seguenti informazioni:

- a) frequenze di campionamento,
- b) elementi di qualità da monitorare,
- c) protocolli analitici utilizzati.

3. L'attuale rete di monitoraggio per i corpi idrici superficiali e marino costieri è riportata nella Tav. n. 11 e nella Tab_4_Rete_Monit_CIS_MC_2016_2018 allegata al Piano.

4. L'attuale rete di monitoraggio per i corpi idrici sotterranei è riportata nella Tav. n. 10 e nella Tab_1_Rete_monit_CISS_2016_2021 allegata al Piano.

5. L'attuale rete di monitoraggio per i corpi idrici a specifica destinazione funzionale è riportata nelle "Tab_4_Rete_Monit_CIS_MC_2016_2018" e "Tab_5_Rete_Monit_Spec_dest_Pesci" allegate al Piano.

6. I programmi di monitoraggio, ed eventuali modifiche ivi contenute, sono approvati dalla Regione con atto di gestione.

7. Entro 12 mesi dall'approvazione del PTA la Regione definisce, d'intesa con ARPAC, il sistema di monitoraggio quantitativo per i corpi idrici superficiali che tiene conto:

- della rete di monitoraggio e di allerta gestita dalla SORU;
- della rete di monitoraggio del F. Volturno, realizzata dall'Autorità Distrettuale (Allegato n. 5);
- della rete, in via di completamento, definita sul F. Sarno e realizzata da parte dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti (Allegato n. 4).

8. La Regione, d'intesa con ARPAC revisiona, adegua ed integra, ove opportuno, l'attuale rete di monitoraggio quali-quantitativo per i corpi idrici superficiali e sotterranei anche per il controllo delle sostanze prioritarie ai sensi della direttiva 2013/39/UE ai fini del loro inventario.

Art. 18 Disposizioni per la tutela della rete di monitoraggio

1. Le autorità competenti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, o approvazioni di opere o interventi di trasformazione del territorio e/o di regimazione delle acque, che possano interferire con la funzionalità delle stazioni della rete di monitoraggio, sono tenuti a garantire la salvaguardia della funzionalità delle stazioni medesime.
2. Ogni intervento di trasformazione del territorio che può avere un impatto sull'integrità delle stazioni di monitoraggio deve contenere una descrizione dell'impatto sulla corretta funzionalità e rappresentatività della stazione di monitoraggio e prevedere le opportune misure o gli accorgimenti tecnici, a carico del proponente, atti ad annullare tali impatti.
3. ARPA Campania, svolge un ruolo di controllo sulla funzionalità e integrità della rete, nonché sull'affidabilità e significatività dei dati rilevati, anche in relazione alla loro serie storica. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, le autorità di cui al comma 1 garantiscono che nell'ambito dei procedimenti sia acquisito il parere - obbligatorio e vincolante - circa l'identificazione delle misure necessarie per la salvaguardia della rete.

Art. 19 Classificazione dei corpi idrici superficiali

1. La classificazione dei corpi idrici superficiali è effettuata secondo i criteri di cui al D.M. 260/2010; lo stato di qualità dei corpi idrici superficiali interni, riferito al triennio 2015-2017, è riportato nelle Tav. n. 13 A e Tav. n. 13 B; lo stato di qualità dei corpi idrici superficiali marino costieri è riportato nelle Tav. n. 14 A e Tav. n. 14 B
2. La classificazione dei corpi idrici superficiali per specifica destinazione è effettuata secondo i criteri di cui all'Allegato 2, Parte III al D.Lgs. 152/06; lo stato di qualità dei corpi idrici superficiali per specifica destinazione è riportata nella Tavola 15.

Art. 20 Classificazione dei corpi idrici sotterranei

1. La classificazione dei corpi idrici sotterranei, è effettuata secondo i criteri di cui al D. Lgs. 16 marzo 2009, n. 30; lo stato di qualità dei corpi idrici sotterranei riferito al 2018 è riportato nella Tav. n. 11.

Art. 21 Valori di fondo naturale

1. La Regione, in esito al monitoraggio dei corpi idrici ed all'analisi delle pressioni e degli impatti, tenuto conto degli studi scientifici sul rilievo dei valori di fondo naturale, definisce standard di riferimento ed eventuali obiettivi di qualità meno rigorosi ai sensi dell'art. 77, comma 7) del D.Lgs. 152/06.
2. La Regione, a seguito delle indagini e valutazioni di cui al comma precedente, individua i corpi idrici caratterizzati da valori di fondo naturale e realizza intese con Enti ed Istituti di ricerca e con le AA SS LL competenti per la disciplina e regolamentazione degli usi.
3. La Regione finanzia opportune misure per il monitoraggio dei valori di fondo naturale dei

corpi idrici sotterranei attraverso intese con Enti ed Istituti di ricerca di cui al comma precedente.

4. La Regione, mediante gli approfondimenti conoscitivi derivanti dal monitoraggio dei valori di fondo naturale dei corpi idrici sotterranei di cui al comma precedente, individua gli acquiferi multi falda caratterizzanti i corpi idrici di pianura e costieri e, in accordo con il DAM e l'ARPAC ne valuta il loro inserimento nel sistema di tipizzazione e della relativa trasmissione al sistema WISE.

5. Nelle more di quanto previsto al comma 2, per i corpi idrici sotterranei definiti in stato di qualità "BUONO PARTICOLARE" e rappresentati nella Tav. n. 11 allegata al PTA, sono consentiti il consumo umano e irriguo, così come definiti nel Regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 2, previa acquisizione del parere vincolante degli uffici preposti (ARPAC – ASL) come disciplinato nel citato Regolamento.

6. Nei casi di richieste di uso del territorio e della risorsa idrica in aree poste in prossimità del confine tra due o più corpi idrici, gli uffici competenti al rilascio di pareri e autorizzazioni possono definire, sulla base di specifiche indagini di dettaglio estese ad aree limitrofe, il corpo idrico di riferimento anche ai fini della definizione dei valori di fondo.

Art. 22 Forme di inquinamento temporaneo

1. In conformità all'art. 77, comma 10) del D.Lgs. 152/06, resta fermo il principio secondo cui il deterioramento temporaneo dello stato di qualità dei corpi idrici connesso a circostanze naturali o di forza maggiore, imprevedute ed imprevedibili (alluvioni, siccità ecc.) o disastri ambientali, non dà luogo ad una violazione degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente.

Art. 23 Analisi delle pressioni e degli impatti

1. Le valutazioni risultanti dall'analisi delle pressioni e degli impatti, sviluppate in coerenza con i contenuti e la metodologia delle Linee Guida "*Linee guida per l'analisi delle pressioni ai sensi della Direttiva 2000/60/ce manuali e linee guida ***/201**" pubblicate nel 2018 da ISPRA", sono riportate in Allegato 5 "Analisi delle pressioni e degli impatti" alla Relazione generale di Piano.

2. Le risultanze di tali valutazioni possono evidenziare situazioni di coerenza o incoerenza con la classificazione dei corpi idrici. In caso di incoerenza, i soggetti preposti all'autorizzazione ai prelievi o scarichi, adottano, ove ammissibili nel provvedimento di concessione, idonee misure cautelari per garantire il non deterioramento dello stato qualitativo dei corpi idrici, tenendo conto delle tabelle C e D dell'Allegato 5 di cui comma 1, e valutando caso per caso i risultati dell'analisi.

3. Nel corso di ogni ciclo di pianificazione del PGA e del PTA, la Regione, attraverso l'ufficio competente, programma l'aggiornamento delle attività di cui al comma 1 allo scopo di migliorare l'accuratezza delle valutazioni ed il livello di conoscenza delle cause e dei fenomeni di degrado dei corpi idrici, in modo da acquisire maggiori elementi per la programmazione delle misure e per l'implementazione e l'eventuale revisione delle misure programmate nei cicli di pianificazione precedenti.

4. Ai fini dell'aggiornamento di Piano sono considerate le tipologie di pressione ritenute pertinenti al contesto regionale e rispetto alle quali le informazioni disponibili consentono di formulare delle valutazioni significative.

TITOLO III GLI OBIETTIVI AMBIENTALI

Art. 24 Obiettivi strategici regionali

1. Il PTA persegue i seguenti obiettivi di qualità di cui al Titolo II - Obiettivi di qualità - Capo I - Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione, così come recepiti nell'Atto di Indirizzi del Progetto di Piano, approvato con DGRC n. 830 del 28 12 2017, con cui si individuano le strategie e gli obiettivi per la pianificazione di settore in coerenza con la realtà territoriale della Regione Campania:

- a) Contribuire al perseguimento dello stato ecologico e chimico “buono” per i corpi idrici superficiali e dello stato quantitativo e chimico “buono” per i corpi idrici sotterranei, nonché un potenziale ecologico per i corpi idrici fortemente modificati ed artificiali “buono”;
- b) Assicurare acqua di qualità e in quantità adeguata con costi di produzione e distribuzione sostenibili per gli utenti;
- c) Promuovere l’uso razionale e sostenibile delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- d) Disciplinare le aree di salvaguardia nell’ambito delle quali definire le attività compatibili di uso del territorio in rapporto agli acquiferi sottesi, creando e definendo, nel contempo, un registro delle aree protette;
- e) Recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali degli ambienti acquatici e delle fasce di pertinenza dei corpi idrici con individuazione degli aspetti ecologici ed ambientali idonei per lo sviluppo dei biotipi di riferimento;
- f) Ripristinare e salvaguardare lo stato idromorfologico “buono” dei corpi idrici, contemperando la salvaguardia e il ripristino della loro qualità con la prevenzione dei dissesti idrogeologici e delle alluvioni;
- g) Individuazione di misure Win-Win per il contenimento delle piene ed il mantenimento di standard ecologici accettabili ed in linea con la WFD 2000/60/EC;
- h) Promuovere l’aumento della fruibilità degli ambienti acquatici nonché l’attuazione di progetti e buone pratiche gestionali rivolte al ripristino o al mantenimento dei servizi ecosistemici dei corpi idrici;
- i) Ripristinare e salvaguardare un buono stato idromorfologico dei corpi idrici, contemperando la salvaguardia e il ripristino della loro qualità con la prevenzione dei dissesti idrogeologici e delle alluvioni.

2. La Regione, entro 12 mesi dall’approvazione delle presenti NTA, avvia le attività di censimento dei prelievi e derivazioni che pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi di qualità, al fine di attivare opportune azioni di revisione e/o la eventuale revoca dei provvedimenti di concessione;

Art. 25 Obiettivi di qualità ambientale - Deroghe

1. Ai sensi dell’art. 4 della Direttiva 2000/60/CE, così come recepito nell’art. 76 del D. Lgs. 152/2006, il PTA sulla base degli obiettivi strategici di cui all’articolo precedente, declina programmi di misure al fine di:

- a) Per le acque superficiali
- impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici superficiali;
 - proteggere, migliorare e ripristinare lo stato di qualità di tutti i corpi idrici superficiali, al fine di raggiungere lo stato buono;
 - classificare il potenziale ecologico di tutti i corpi idrici artificiali e fortemente modificati, rispetto al massimo potenziale ecologico di riferimento, al fine di raggiungere un potenziale stato buono;
 - ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze pericolose prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie.
- b) Per le acque sotterranee
- impedire o limitare l'immissione di inquinanti nelle acque sotterranee per impedire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei;
 - proteggere e migliorare lo stato quali-quantitativo dei corpi idrici sotterranei, assicurando un equilibrio tra l'estrazione e il ravvenamento delle acque sotterranee al fine di conseguire uno stato buono;
 - invertire le tendenze significative e durature connesse all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante, derivante dall'impatto dell'attività umana, per ridurre progressivamente l'inquinamento delle acque sotterranee.

2. Sono previste delle specifiche esenzioni agli obiettivi riportati al comma 1 nei seguenti casi:

- a) il comma 6 dell'art. 77 del D. Lgs. 152/2006 prevede la possibilità di proroga temporale da parte delle Regioni per poter conseguire gradualmente gli obiettivi dei corpi idrici purché non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e che siano chiaramente esplicitati i motivi per il ritardato raggiungimento;
- b) il comma 7 dell'art. 77 del D. Lgs. 152/2006 prevede la possibilità da parte delle Regioni di individuare obiettivi meno rigorosi, per i corpi idrici in cui le attività umane di interesse pubblico non possano essere condotte in altri modi tali da poter ridurre l'impatto dell'attività stessa sul corpo idrico, oppure in cui le condizioni naturali non consentano il raggiungimento degli obiettivi;

3. Per i corpi idrici che non hanno raggiunto lo stato buono e, in funzione delle analisi eseguite, continuano ad avere uno stato qualitativo non buono, si applicano le previsioni di cui al comma 10 bis dell'art. 77 del D. Lgs. 152/2006 quando ricorrono le condizioni previste dalla lett. a) e b) del citato comma, come di seguito elencate. In ogni caso è necessario:

1. rispettare quanto previsto ai commi 8 e 9 dell'art. 77 del D. Lgs. 152/2006.
2. motivare espressamente nella Relazione di Piano e, coerentemente con i suoi aggiornamenti, le proroghe temporali, gli obiettivi ambientali meno rigorosi.

4. Sono esclusi dall'applicazione degli art. 84, 85 e 86 del D.Lgs. 152/06, le acque dolci superficiali dei bacini naturali e/o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali adibiti ad uso plurimo, di scolo o irriguo e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento dei liquami e delle acque reflue industriali e dei depuratori.

Art. 26 Programmazione operativa regionale

1. Le presenti NTA, insieme al “Programma delle Misure di Piano”, costituiscono l'insieme del programma di azioni, strutturali e non strutturali, utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità del PTA e rappresentano, per il territorio campano, la programmazione operativa di livello regionale del PGA.
2. Il documento "Programma delle Misure di Piano" descrive l'oggetto di ciascuna misura, indicando il periodo previsto di attivazione e attuazione e, ove disponibile, le informazioni sui costi e sulla copertura finanziaria.
3. Entro la fine del primo triennio di attuazione del PTA e, periodicamente ogni tre anni, nell'ambito del ciclo di pianificazione sessennale, la Regione provvede, attraverso l'ufficio regionale competente, ad effettuare il “monitoraggio” degli effetti di Piano di cui all'art.18. del D.Lgs. 152/06, sia in termini di efficacia delle misure, sia di eventuali impatti derivanti dall'attuazione delle stesse, per poi procedere alla loro eventuale revisione.
4. Le risultanze dei monitoraggi di cui al comma precedente, sono rese pubbliche sul sito regionale www.regione.campania.it/tematiche/acqua

TITOLO IV - MISURE DI TUTELA QUALITATIVA

Art. 27 Disciplina degli scarichi - Norme transitorie

1. Le Autorizzazioni agli scarichi, ai sensi del Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006, sono concesse dagli Enti d'Ambito per gli scarichi in pubblica fognatura, e dai Comuni per quelli in suolo, sottosuolo e/o corpo idrico superficiale, ai sensi dell'art. 1 comma 250 della L.R. n. 4 del 15.03.2011.
2. Al fine di armonizzare la disciplina degli scarichi su suolo, sottosuolo e/o corpo idrico superficiale ai sensi dell'art. 1 comma 250 della L.R. n. 4 del 15.03.2011, la Regione entro 12 mesi dall'approvazione delle presenti NTA, provvede a redigere apposite Linee Guida.
3. Nelle more dell'approvazione delle Linee Guida di cui al comma 2, restano fermi i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche definiti con Regolamento regionale n.12/2012.
4. I Comuni, entro i successivi 12 mesi dall'approvazione delle Linee Guida adeguano, nel caso, i propri regolamenti agli indirizzi ivi contenuti.

Art. 28 Contenimento dell'inquinamento causato dai fertilizzanti minerali e organici

1. Il Piano Strategico Nazionale Nitrati (PSNN) per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE costituisce il principale riferimento pianificatorio per il contenimento dell'inquinamento causato dall'utilizzo di fertilizzanti minerali e organici nelle zone vulnerabili ai nitrati.
2. La Regione Campania con DDR n. 160 del 22.04.2013 del Settore SIRCA, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 29 aprile 2013, ha approvato l'Allegato tecnico "*Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c) del D.lgs n. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari*", in attuazione dell'art. 3 della legge regionale 22 novembre 2010, n. 14 "*Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola*".
3. Nelle zone vulnerabili ai nitrati di cui all'art. 12 delle presenti norme, è applicato il Programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola, approvato con D.G.R. n. 209 del 23.02.07 pubblicato sul BURC n. 16 del 26 marzo 2007, in recepimento al D.M. 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" e successive modificazioni.
4. Con D.G.R. n. 282 del 4.03.06 sono state, inoltre, approvate le azioni del Piano Regionale per la Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale;
5. Per il contenimento dell'apporto di nutrienti di origine diffusa nelle aree sensibili di cui all'art. 11 delle presenti norme, e nei rispettivi bacini drenanti, sono obbligatorie le indicazioni del Codice di Buona Pratica Agricola di cui al D.M. del 19.4.99;
6. La Giunta regionale, ove necessario, con successivo provvedimento, adotta limiti più restrittivi per Azoto e Fosforo, allo scarico delle acque reflue industriali che recapitano sia direttamente che attraverso bacini scolanti in aree sensibili

7. Gli scarichi in aree sensibili devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 152/06 entro 2 anni dall'approvazione delle presenti NTA.
8. Gli uffici regionali competenti la disciplina dell'utilizzo dei fertilizzanti, in linea con le Direttive emanate dall'Autorità di distretto, e con il supporto tecnico scientifico di Università ed Enti di ricerca, predispongono manuali tecnici per la realizzazione e la gestione delle fasce tampone riparie vegetate erbacee o arbustive-arboree, per la mitigazione dell'inquinamento di origine agricola, correlato all'utilizzo di fertilizzanti, reflui zootecnici e prodotti fitosanitari.
9. I soggetti gestori di impianti di acquacoltura, ai sensi dell'art. 22, comma 2) della L.R. 23 novembre 2013, n. 17, depurano le acque degli impianti dai residui organici, anche mediante tecniche di fitodepurazione, prima della reimmissione nell'alveo fluviale.

Art. 29 Controllo dell'inquinamento in aree di bonifica e/o ad esse assimilate

1. Nelle aree individuate dal Piano Regionale di Bonifica (PRB), come aggiornato con D.G.R. Campania 29/01/2019, n. 35, i prelievi dai corpi idrici superficiali e sotterranei ivi ricadenti sono subordinati all'acquisizione del parere da parte del competente ufficio regionale 50 06 05 - UOD Bonifiche.
2. Nelle aree di cui al comma 1, così come individuate nel PRB, i soggetti preposti all'autorizzazione ai prelievi o scarichi in tali aree, sentito l'ufficio preposto alle bonifiche, adottano, ove ammissibili, nel provvedimento di concessione, idonee misure cautelari a garanzia sia del non deterioramento dello stato quali quantitativo dei corpi idrici ad esse afferenti, sia degli aspetti di tutela e salute umana; in particolare vale quanto disciplinato dall'art. 243. "Gestione delle acque sotterranee emunte" del D.Lgs. 152/06.
3. Ai sensi dell'art. 244. Comma 1) del D.Lgs. 152/06, le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune, per gli adempimenti di competenza.
4. Gli uffici regionali competenti in materia di bonifica dei siti contaminati, ai fini della tutela qualitativa della risorsa potabile, valutano il ricondizionamento, chiusura o sostituzione dei pozzi che mettono in comunicazione il sistema acquifero superficiale con quello profondo.

Art. 30 Controllo dell'inquinamento causato da sostanze pericolose e prioritarie e altri inquinanti specifici

1. Per conseguire gli obiettivi di qualità (stato di qualità buono) dei corpi idrici superficiali e sotterranei e gli obiettivi generali di riduzione dell'inquinamento, causato dalle sostanze prioritarie e di eliminazione di emissioni, scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie nelle acque, la Regione individua le sostanze maggiormente impattanti sulle acque, sulla base degli esiti del monitoraggio di ARPAC.
2. I sistemi informativi regionali per la gestione e il controllo delle Autorizzazioni Uniche Ambientali e delle Autorizzazioni Integrate Ambientali costituiscono i principali strumenti conoscitivi per l'individuazione delle fonti di immissione nelle acque di sostanze pericolose di origine industriale.
3. La Regione, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Piano, implementa una specifica

misura al fine di censire e georiferire gli scarichi degli impianti industriali IED¹ e non IED, in modo da garantire il controllo e verificare gli effetti degli stessi sullo stato qualitativo dei corpi idrici recettori.

4. Nello sviluppo e aggiornamento dei programmi di monitoraggio, ARPAC estende gli elenchi delle sostanze ricercate con tutte quelle previste dalle tabelle 1/A e 1/B dell'allegato 1 alla parte III del D. Lgs. 152/06, che potrebbero essere presenti nei corpi idrici monitorati in base alle informazioni disponibili, e attiva le indagini conoscitive necessarie ad individuare le fonti di impatto.

5. Sulla base delle informazioni acquisite mediante gli strumenti e le attività richiamate ai commi precedenti, la Regione definisce le misure atte a perseguire gli obiettivi richiamati al comma 1, aggiornando, ove necessario, le misure del PTA. A tale scopo la Regione, tiene conto del grado di diffusione della presenza d'inquinanti e dell'intensità dei fenomeni d'inquinamento, delle migliori tecnologie disponibili e della possibilità di ricorrere a forme d'incentivazione per la riconversione dei processi produttivi.

6. La Regione si avvale dell'utilizzo dei dati della rete agrometeorologica regionale a supporto dell'applicazione delle tecniche a basso impatto ambientale.

Art. 31 Contenimento dell'inquinamento causato dall'utilizzo di prodotti fitosanitari

1. La Regione Campania, avvalendosi del tavolo tecnico istituito con DGR. n.586 del 26.9.2017 e DRD n. 267 del 14.11.2017, definisce le opportune misure di contenimento e lotta all'inquinamento da prodotti fitosanitari, in applicazione al Piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) approvato con D.M. 22 gennaio 2014.

2. La Regione promuove la produzione integrata delle aziende agricole, tenendo anche conto del "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il diserbo integrato delle colture" pubblicate con DD n. 27 del 19/3/2019, e mediante l'adozione di disciplinari che prevedono una forte limitazione dell'utilizzo di prodotti fitosanitari a base di sostanze prioritarie e prioritarie pericolose per le acque; nelle more, vige l'obbligo di rispettare una fascia di sicurezza non trattata di almeno 5 metri dai corpi idrici superficiali su tutto il territorio regionale.

3. Le risultanze delle attività di sorveglianza, ricerca, sperimentazione, monitoraggio e formazione in campo fitosanitario, avviate dalla Regione Campania con DGR n. 388 del 23.2.2010, d'intesa con il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II e con istituti di ricerca in agricoltura di livello nazionale, sono raccolte nel Programma URCoFi 2016 "Unità di coordinamento e potenziamento delle attività di sorveglianza, ricerca, sperimentazione, monitoraggio e formazione in campo fitosanitario,

4. La Regione, sulla base delle risultanze del controllo dei fitofarmaci effettuato da ARPAC, pubblica la mappatura delle zone vulnerabili ai fitosanitari su una pagina web dedicata sul portale regionale ed include, nel Programma delle Misure del presente Piano, le azioni che concorrono agli obiettivi di graduale riduzione ed eliminazione dell'uso di sostanze prioritarie pericolose nonché alla mitigazione dei rischi derivanti dall'uso di sostanze pericolose per l'ambiente acquatico.

5. ARPA Campania aggiorna i propri programmi di monitoraggio tenendo conto delle sostanze attive in uso considerando prioritarie quelle che presentano un più elevato rischio ambientale. Nella programmazione annuale dei monitoraggi tiene inoltre conto dei periodi e degli areali di

¹ Direttiva 2010/75/UE, anche conosciuta come **direttiva IED** (*Industrial Emission Directive*)

utilizzo allo scopo di garantire l'analisi dei trend e migliorare la rappresentatività dei risultati.

6. I controlli regionali sulla corretta attuazione, da parte delle aziende agricole, delle disposizioni regionali in materia di uso dei prodotti fitosanitari si rivolgono prioritariamente alle aziende collocate all'interno di bacini drenanti a corpi idrici che risultano impattati da usi agricoli di tali prodotti.

7. La Regione, in linea con le Direttive emanate dall'Autorità di distretto e con il supporto tecnico scientifico di Università ed Enti di ricerca, predispone manuali tecnici per la realizzazione e la gestione delle fasce tampone riparie vegetate erbacee o arbustive-arboree, per la mitigazione dell'inquinamento di origine agricola, correlato all'utilizzo di fertilizzanti, reflui zootecnici e prodotti fitosanitari.

TITOLO IV - MISURE DI TUTELA QUANTITATIVA

Art. 32 Tutela quantitativa delle acque sotterranee

1. La Regione Campania promuove misure, strutturali e non strutturali, volte a favorire il risparmio idrico e il contenimento dei prelievi dai corpi idrici sotterranei, anche attraverso azioni integrate con altri settori di pianificazione territoriale.
2. La tutela quantitativa delle acque sotterranee si esercita prioritariamente attraverso la disciplina delle concessioni di derivazione in relazione alla disponibilità della risorsa, ovvero attraverso la verifica di compatibilità delle portate/volumi richiesti con il bilancio idrico dell'acquifero interessato. La valutazione di compatibilità ex-ante delle derivazioni si esegue applicando la metodologia di cui alla Direttiva del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale adottata con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 1 del 14/12/2017.
3. Nel caso in cui il territorio di un Comune insita su due o più corpi idrici, attesa la scala di elaborazione grafica del PTA, per lo svolgimento di attività amministrative che necessitano di elaborazioni di maggior dettaglio, il corpo idrico di riferimento diventa quello maggiormente rappresentativo, in termini di superficie, a livello comunale.
4. Nelle aree di protezione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/06 dei corpi idrici sotterranei in stato quantitativo scadente, sono ammesse nuove derivazioni di acque sotterranee esclusivamente per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, richieste da soggetti pubblici o per impianti funzionali all'esercizio di pubblico servizio. Le istanze di soggetti privati non sono ammesse anche nella ipotesi che queste riguardino aree non servite da acquedotto.
5. La Regione promuove il recupero e riutilizzo in agricoltura delle acque reflue urbane depurate, di acque meteoriche e altre acque aziendali a fini irrigui, garantendo in ogni caso il rispetto degli obiettivi di qualità di cui al D.Lgs. 152/06, tenendo conto anche dei corpi idrici minori e interferenti con le aree sensibili di cui all'art. 91 e dei relativi bacini drenanti previa costituzione di un tavolo con i soggetti di cui all'art. 6 delle presenti NTA.
6. La Regione promuove, inoltre, il riutilizzo in agricoltura delle acque di vegetazione attraverso la disciplina tecnica di cui al "Regolamento per la disciplina tecnica per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari" adottato con DGR 398 del 28/3/2006 e pubblicato sul BURC n. 17 del 10/4/2006.
7. La Regione promuove l'applicazione a livello regionale degli interventi di ricarica controllata sulla base dei criteri di cui al DM 2 maggio 2016, n. 100, "Regolamento recante criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità, ai sensi dell'articolo 104, comma 4 -bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"; a tal fine attiva apposite convenzioni con Enti ed Istituti di ricerca per l'individuazione dei corpi idrici sotterranei ove realizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale della falda mediante interventi di ricarica controllata.
8. Nelle more della definizione di standard qualitativi differenti da quelli attualmente previsti nei regolamenti regionali per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue urbane e delle acque di vegetazione, restano ferme le disposizioni contenute nel Regolamento regionale 6/3/2018, n. 2.

Art. 33 Il Bilancio Idrico

1. Il bilancio idrico regionale costituisce la base conoscitiva in materia di uso della risorsa idrica a cui

tutti i livelli di pianificazione devono fare riferimento, al fine di rispettare il principio di sostenibilità e coordinamento tra i diversi livelli di pianificazione territoriale.

2. Con DGR n.182/2015 pubblicata sul BURC n. 25 del 20 aprile 2015, è stato approvato lo Strumento Direttore del Ciclo Idrico Integrato delle Acque, in cui sono riportate le previsioni dei fabbisogni idrici agli orizzonti temporali di pianificazione (medio termine - anno 2014, lungo termine - anno 2045);
3. La Regione, entro 6 mesi dall'approvazione del PTA, sentiti i soggetti di cui all'art.6 delle presenti NTA, avvia le attività propedeutiche alla revisione dello Strumento di cui al comma 2;
4. Fino all'attuazione di quanto previsto ai commi 2 e 3 valgono le determinazioni contenute nel documento Direttore di cui al comma 2.

Art. 34 Sistema informativo regionale sui prelievi

1. La Regione Campania, al fine di garantire un costante aggiornamento sullo stato della risorsa, implementa un sistema informativo, contenente le informazioni, i dati tecnici ed amministrativi del catasto delle utenze di acqua pubblica di cui all'art. 5 del T.U. 1775/1933 nonché informazioni e dati tecnici ed amministrativi del catasto delle opere di polizia idraulica per l'inventario di tutte le opere insistenti ed interferenti con i corsi d'acqua naturali.
2. Entro dodici mesi dall'approvazione del PTA la Regione Campania rende operativo il sistema informativo di cui al comma 1, e fornisce le istruzioni per la gestione degli strumenti di misura di cui al comma 1 e le informazioni obbligatorie a cura degli enti competenti al rilascio della concessione.
3. La Regione Campania adotta le necessarie misure per il completamento del quadro conoscitivo sullo stato quantitativo dei prelievi, indicando in particolare le modalità di implementazione degli strumenti per la misurazione dei prelievi reali secondo le dinamiche temporali idonee.

Art. 35 Direttiva Derivazioni

1. In recepimento della "Direttiva Derivazioni" adottata dall'Autorità di Distretto, con delibera n. 1 del 14/12/2017 in attuazione del D.D. del MATTM n. 29/STA del 13/02/2017, per la valutazione ex-ante del rischio ambientale per i corpi idrici, la Regione Campania disciplina le procedure per le concessioni di derivazioni di acque pubbliche, attraverso la revisione del Regolamento regionale per la "*Disciplina delle procedure per le concessioni di derivazioni di acque pubbliche*" di cui all'art. 1 delle presenti norme.
2. La Direttiva Derivazioni costituisce un primo strumento di valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni sui corpi idrici di cui all'articolo 8, nonché sui corpi idrici minori di cui all'articolo 9, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale assunti nel PTA, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 12 bis, comma 1, lettera a) del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 nonché alle finalità di controllo di cui all'articolo 7, comma 2 del medesimo Regio Decreto.
3. I soggetti preposti all'autorizzazione ai prelievi, adeguano il provvedimento di autorizzazione al Regolamento di cui al comma 1 al fine di garantire l'uso sostenibile della risorsa idrica.
4. La procedibilità alla derivazione e/o al prelievo dai corpi idrici di cui all'articolo 8:
 - è sempre ammessa nei casi in cui lo stato ambientale del corpo idrico è buono nel ciclo di pianificazione cui si riferisce l'ultima classificazione nel PTA o nel PGA;
 - è ammissibile a condizione in cui lo stato ambientale del corpo idrico sia sufficiente nel ciclo

di pianificazione cui si riferisce l'ultima classificazione nel PTA o nel PGA;

- non è ammissibile nei casi in cui lo stato ambientale del corpo idrico risulti mediocre o scadente nel ciclo di pianificazione cui si riferisce l'ultima classificazione nel PTA o nel PGA;

5. Sono sempre ammissibili concessioni a derivare o a captare da corpo idrico nei casi in cui lo stato quantitativo è buono indipendentemente dallo stato chimico, per gli usi diversi dal consumo umano, così come definiti nel Regolamento di cui all'art. 1 delle presenti NTA.

6. Per i corpi idrici minori di cui all'art. 9 delle presenti NTA, la richiesta di concessione è ammissibile a condizione che, previa presentazione della documentazione allegata al Regolamento di cui all'art. 1, gli usi richiesti siano corredati da idonea certificazione da parte del soggetto competente (ASL o ARPAC).

Art. 36 Usi irrigui

1. La Regione, tenuto conto del ruolo centrale del settore agricolo nel complesso degli utilizzi delle risorse idriche, persegue politiche di risparmio dell'uso delle acque in agricoltura attraverso misure, strutturali e non strutturali, volte a migliorare la gestione dei prelievi e della distribuzione, anche con l'introduzione di tecniche di monitoraggio e telecontrollo e di metodi irrigui ad elevato rendimento, concorrendo in tale modo agli obiettivi generali di risparmio della risorsa idrica previsti nel PGA redatto dal DAM.

2. I principali strumenti normativi della Regione Campania finalizzati a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, ai quali le presenti norme rimandano per la disciplina degli usi irrigui, sono:

a) la legge n. 4 del 25/2/2003 "*Nuove norme in materia di bonifica integrale*";

b) il Regolamento n. 1 del 22/5/2017 "*Regolamento delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo*";

c) la delibera di Giunta n. 337 del 14/6/2017 "*Usi irrigui delle acque - determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ed estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati*";

d) il Regolamento Regione Campania n. 1 del 2017 "*Regolamento delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo*";

3. La Regione implementa il Piano regionale di Consulenza all'Irrigazione di cui al DD n. 39 "Attuazione DGR n. 112 del 7 marzo 2017 – Istituzione del Sistema di Consulenza aziendale in Agricoltura", con particolare riferimento agli usi irrigui, al fine di supportare il processo di innovazione verso un'economia rurale più sostenibile, più competitiva e meno impattante sui cambiamenti climatici;

4. La Regione, ai sensi dell'art.6 della L.R. n. 4/2003, verifica che i contenuti dei Piani Comprensoriali di Bonifica siano coerenti con gli obiettivi generali di risparmio idrico richiamati nel presente articolo e con gli obiettivi ambientali di cui al Titolo III delle presenti norme.

5. Gli uffici regionali competenti, adempimento al Regolamento di cui alla lettera d), comma 2) del presente articolo, sviluppano una banca dati (prelievi, utilizzi, restituzioni, ecc.) regionale in uno specifico software, finalizzata alla raccolta e gestione del flusso dati relativi agli attingimenti sia da fluenze superficiali che da falda ad uso irriguo.

6. Nelle more della revisione del Regolamento regionale sulle derivazioni, l'uso irriguo comprende tutti gli utilizzi delle acque finalizzati all'irrigazione fondiaria; nel caso di uso

irriguo su colture alimentari, è consentito esclusivamente l'impiego di "acqua potabile" e di "acqua pulita" così come definite all'articolo 2 comma 1 lettere g), h) e i) del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 "sull'igiene dei prodotti alimentari" comprendenti, ai fini del suddetto Regolamento CE:

- a) le acque idonee al consumo umano ai sensi del D.lgs. 31/2001;
- b) le acque superficiali derivate da corpi idrici classificati in buono stato chimico nel Piano distrettuale di Gestione delle acque o dal Piano regionale di Tutela delle acque;
- c) le acque conformi ai requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici di cui alla tabella dell'allegato al DM 185 del 12 giugno 2003;
- d) per le aree agricole di cui all'art. 241 del D.lgs. 152/2006, le acque che, tenuto conto dei valori di fondo geochimici e a seguito di Caratterizzazione del sito ed eventuale Valutazione di Rischio, risultino compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con allevamento;

7. Per l'uso irriguo su colture alimentari, l'ente competente al rilascio delle licenze di attingimento consente il prelievo di acque superficiali da corpi idrici classificati in buono stato chimico nel PGA o nel PTA ed, in caso discordante, nel documento più aggiornato; nel caso di corpi idrici classificati in stato chimico non buono o non classificati, l'idoneità dell'acqua all'uso irriguo su colture alimentari è certificata con le stesse modalità previste all'articolo 7 comma 5 lettera d) del Regolamento regionale n. 2/2018 sopra richiamato.

8. In conformità al Regolamento regionale di cui all'art. 1 delle presenti NTA, con deliberazione di Giunta regionale sono adottate "Linee Guida agronomico-sanitarie per l'uso e il controllo delle acque destinate all'uso irriguo su colture alimentari". Le Linee Guida definiscono, tenuto conto delle caratteristiche delle acque e delle colture a cui verranno destinate, le specifiche modalità d'utilizzo volte a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della qualità dei suoli agrari.

9. I valori limite stabiliti dai regolamenti comunitari e nazionali in materia di sicurezza alimentare, costituiscono i riferimenti per l'idoneità dei prodotti agroalimentari coltivati; nelle Linee Guida di cui al comma 7 sono definite le modalità di controllo del corretto utilizzo e di verifica periodica dell'idoneità delle acque.

Art. 37 Deflusso Minimo Vitale e Deflusso Ecologico

1. La tutela quantitativa delle acque superficiali si esercita prioritariamente attraverso la disciplina delle concessioni di derivazione di acque pubbliche, ovvero attraverso la verifica di compatibilità delle portate richieste con il Deflusso Minimo Vitale e il Deflusso Ecologico del corso d'acqua interessato.

2. Il Deflusso Ecologico, come definito dal D.D. del MATTM n. 30/STA del 13/10/2017, rappresenta il regime idrologico che, in un tratto idraulicamente omogeneo di un corso d'acqua, appartenente ad un corpo idrico, è conforme col raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 2000/60/CE.

3. La Regione, in coordinamento con il DAM, anche al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti su scala distrettuale, entro sei mesi dall'approvazione del PTA attiva una specifica intesa atta a perfezionare la metodologia di calcolo del deflusso ecologico, di cui alla Direttiva Distrettuale adottata con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 2 del 14/12/2017, anche attraverso forme sperimentali di campo e campagne di

monitoraggio sugli effetti delle derivazioni in atto. Per la valutazione di compatibilità delle derivazioni da corpi idrici superficiali, la Direttiva Deflusso Ecologico integra la Direttiva Derivazioni di cui all'art. 35.

4. Nelle more della definizione delle attività di sperimentazione di cui alla Direttiva sopra richiamata, i valori del deflusso minimo vitale già determinati dalla Regione e/o dalle ex Autorità di Bacino di cui alla L.183/89, riportati nell'allegato Allegato 3 "Deflusso Ecologico e Deflusso Minimo Vitale" alla Relazione generale di Piano, assumono il valore di deflusso ecologico.

5. Per la valutazione di compatibilità delle derivazioni da corpi idrici superficiali per i quali non esistono le determinazioni di cui al comma 4, si applica, in aggiunta alla Direttiva Derivazioni di cui all'art. 35, la Direttiva del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale sul deflusso ecologico, adottata con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 2 del 14/12/2017.

6. Per il rilascio della concessione a derivare da corpo idrico superficiale, le istanze sono corredate da una relazione di calcolo che dimostri la compatibilità del prelievo richiesto con il rispetto delle condizioni del DMV; tale relazione è sottoposta a specifico parere di compatibilità dell'Autorità Distrettuale.

7. Per i corpi idrici minori di cui all'art. 9 delle presenti NTA, valgono tutte le disposizioni del presente articolo.

Art. 38 Esclusioni e deroghe nell'applicazione del DMV

1. In caso di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi della Legge 225/1992, come modificata dalla Legge 100/2012, in seguito al verificarsi della situazione di "*scenario di severità idrica alta*", possono essere autorizzate deroghe rispetto al valore minimo di DMV. Le modalità di attuazione della deroga, i valori minimi e la durata della deroga sono contenuti nell'atto di dichiarazione dello stato di emergenza.

2. Su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, sentita l'Autorità di Distretto, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, può adottare deroghe ai valori del DMV.

3. Le deroghe di cui al comma 2 sono consentite per limitati e definiti periodi di tempo solo nel caso in cui sussistono esigenze di approvvigionamento per il consumo umano non altrimenti fronteggiabili e a condizione che siano adottate strategie di risparmio della risorsa idrica e di riduzione degli sprechi e non vi siano sostenibili alternative di approvvigionamento.

4. Su richiesta del concessionario, a condizione che non venga pregiudicato il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati, l'autorità concedente può autorizzare deroghe rispetto al valore minimo di DMV per limitati e definiti periodi, nei casi e con le modalità riportate al paragrafo 7.5 dell'Allegato 1 al D.M. Ambiente e Tutela del Territorio 28/7/2004, pubblicato sulla G.U. n. 268 del 15/11/2004.

5. Le deroghe ai valori DMV di cui ai commi 2, 3 e 4 non possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico previsti dal presente Piano.

TITOLO V - MISURE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

CAPO I RECUPERO DELLA NATURALITÀ DEI CORPI IDRICI

Art. 39 Tutela e recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici

1. Per la salvaguardia delle caratteristiche di naturalità e di pregio ambientale per i corpi idrici individuati come siti di riferimento, ai sensi dell'Allegato 3 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, è vietato qualsiasi intervento che possa impattare sulle caratteristiche ambientali del corpo idrico e del suo bacino drenante. È possibile esclusivamente il rilascio di concessioni di derivazione in deroga quando sussistano esigenze di approvvigionamento per il consumo umano, non altrimenti fronteggiabili.
2. Gli uffici regionali competenti, tenendo conto degli indirizzi dell'Autorità di bacino distrettuale, promuovono e sostengono interventi di riqualificazione sui corpi idrici superficiali, tra cui il recupero e la salvaguardia delle fasce di vegetazione perifluviale con l'individuazione degli aspetti ecologici ed ambientali idonei allo sviluppo dei biotipi di riferimento, tenendo conto delle condizioni di rischio presenti.
3. Gli interventi di tutela e recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici devono essere realizzati, ove coerenti con gli stessi livelli di sicurezza offerti dalle tecniche di ingegneria idraulica e civile, secondo i criteri di cui al "*Regolamento per l'attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica nel territorio della regione Campania*" approvato con D.P.G.R.C. n.574 del 22 luglio 2002.

Art. 40 Ripristino della continuità longitudinale dei corsi d'acqua

1. In caso di derivazioni mediante opere di sbarramento che provocano una interruzione della continuità longitudinale del corso d'acqua, la valutazione di compatibilità ambientale prescrive al concessionario la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita e il libero spostamento delle specie ittiche. Ove la realizzazione di tali strutture non sia compatibile con il mantenimento dei requisiti di sicurezza idraulica e strutturale dell'opera di sbarramento, l'autorità competente individua le necessarie misure di compensazione.
2. La Regione, in linea con le Linee Guida e gli indirizzi emanati dall'Autorità distrettuale, promuove e sostiene interventi di ripristino della continuità longitudinale dei corsi d'acqua sui corpi idrici superficiali, tenendo conto delle condizioni di rischio presenti.
3. La Regione entro 12 mesi dall'approvazione delle presenti NTA, avvia la stesura delle Linee Guida recanti le modalità di realizzazione di lavori in alveo e degli interventi sugli ambienti acquatici, con particolare riferimento alla tutela della fauna ittica ed alla realizzazione di strutture per la risalita dei pesci o l'adozione di soluzioni tecniche adeguate all'obiettivo della salvaguardia della libera circolazione dei pesci, nel rispetto delle "*Norme per l'esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l'incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della regione Campania – legge regionale n. 17 del 23 novembre 2013*".
4. Gli interventi di ripristino della continuità longitudinale dei corsi d'acqua devono essere realizzati, ove coerenti con gli stessi livelli di sicurezza offerti dalle tecniche di ingegneria idraulica e civile, secondo i criteri di cui al "*Regolamento per l'attuazione degli interventi di*

ingegneria naturalistica nel territorio della regione Campania” approvato con D.P.G.R.C. n.574 del 22 luglio 2002.

Art. 41 Integrazione con la pianificazione per la tutela della biodiversità

1. Nel procedimento finalizzato all'approvazione dei piani di gestione delle aree protette di cui all'art. 11, comma 2, lettera e) delle presenti norme, la Regione valuta la congruenza delle previsioni normative nel campo delle risorse idriche di detti piani con le previsioni del PTA.
2. Contestualmente al monitoraggio dell'attuazione e all'eventuale revisione delle misure del PTA, la Regione provvede ad effettuare una ricognizione dell'eventuale fabbisogno di ulteriori misure, ritenute necessarie dagli enti gestori delle aree di cui all'art. 11, comma 2, lettera e) delle presenti norme, finalizzate anche alla tutela della biodiversità.
3. La ricognizione di cui al comma 2, riguarda altresì le previsioni di cui all'art. 164 del D. Lgs. 152/06 relativamente alla individuazione, su proposta degli Enti gestori delle aree protette, delle acque sorgive, fluenti e sotterranee presenti all'interno delle aree naturali protette nazionali e regionali, necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate.
4. La Regione promuove l'integrazione della pianificazione idrica con la tutela della biodiversità, attraverso l'attivazione di convenzioni con Enti ed Istituti di ricerca per l'elaborazione di linee guida e regolamenti per vietare la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, con azioni mirate e coordinate a livello di bacino.
5. Ai sensi dell'art. 18) della LR 23 novembre 2013, n. 17 “*Norme per l'esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l'incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della Regione Campania.*”, le Province, in considerazione della nocività di alcune specie esotiche, in particolare del pesce gatto, nonché della generale e preoccupante diffusione di specie di osteitti originariamente non presenti nelle acque interne della Regione, adottano tutte le cautele per evitare l'immissione e la diffusione incontrollata di tali specie; Le sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo sono previste nel regolamento attuativo allegato alla L.R. 23 novembre 2013, n. 17.
6. La Regione, entro 12 mesi dall'approvazione delle presenti NTA, in attuazione del Protocollo di intesa di cui alla DGR N. 335 del 5 giugno 2018, istituisce un tavolo tra settori regionali competenti per l'implementazione di forme di gestione dei corpi idrici ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 in coerenza con il Programma nazionale d'Azione del Ministero Ambiente n. 86 del 16 giugno 2015: Proposta di Accordo di Programma con MATTM ai sensi del DM 9 dicembre 2016.

Art. 42 Strumenti per la gestione del rischio idrogeologico

1. La programmazione e la realizzazione degli interventi per la difesa dal rischio di alluvioni e dal dissesto idrogeologico, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 117, co. 2 quater, del D.Lgs. 152/2006, si integrano con quelli del PTA e, in ogni caso, prevedono azioni tali da minimizzare l'impatto sullo stato ambientale e idro-morfologico dei corpi idrici.
2. Al fine di garantire il processo di integrazione tra il PTA e il PGRA, nel “Programma delle misure di Piano” sono individuate misure di intervento win-win dirette a ridurre il rischio di alluvioni ed a tutelare le risorse idriche.

Art. 43 Gestione dei piccoli invasi

1. Con apposito Regolamento da emanarsi entro 12 mesi dall'approvazione delle presenti NTA, in attuazione di quanto previsto dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. 152/2006, la Regione disciplina gli invasi che non rientrano nelle categorie normate dal DPR 1.11.1959 n.1363, destinati ad invasare acque piovane e/o a contenere limitati quantitativi di acqua, in derivazione, ad esclusivo uso agricolo (vasche di accumulo fuori ed entro terra), resta ferma, per detti manufatti, la disciplina tecnica vigente in zona simica e/o per aree a rischio idrogeologico e le norme relative ai singoli regolamenti edilizi.
2. La Regione, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Piano, al fine di concorrere alle finalità di cui al comma 1, avvia il censimento dei piccoli invasi, nonché degli specchi d'acqua preliminarmente censiti dal Settore Difesa Suolo.
3. L'uso delle acque invasate è ammesso a condizione che le caratteristiche delle stesse siano verificate da un laboratorio pubblico e/o accreditato ai sensi della vigente disciplina in materia.
4. Gli scarichi di fondo e/o di troppo pieno dovranno essere opportunamente segmentati al fine di garantire lo scarico nel corpo idrico ricettore, che dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente come definita nelle presenti NTA.

Art. 44 Miglioramento della qualità idromorfologica

1. Al fine di completare il quadro conoscitivo sullo stato quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali, ARPAC implementa il sistema di monitoraggio dello stato idromorfologico secondo i criteri previsti nel D.M. 260/2010 e come definito nei manuali tecnici realizzati dall'ISPRA, dando priorità ai corpi idrici fortemente modificati ed a quelli in stato ecologico elevato.
2. Per tale attività, nel programma delle misure sono previste specifiche azioni (misure win-win) tese ad implementare anche i modelli concettuali connessi all'articolazione del reticolo idrografico campano, in cui si riscontra, in funzione dell'elevata variabilità morfo-climatica, la presenza di corpi idrici effimeri, episodici, stagionali e temporanei con una contemporanea instabilità idrogeomorfologica del fondo e delle sponde (frane erosione, trasporto solido e debris flows).
3. Nell'ambito della definizione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati l'ARPAC, di intesa con l'Autorità di Distretto, predispone uno specifico programma di attività per le finalità di cui al comma 2.
4. La Regione entro 12 mesi dall'approvazione del presente Piano, avvia uno studio finalizzato alla redazione e successiva attuazione di Programmi di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua e dei bacini idrografici, per garantire la qualità idromorfologica e ambientale dei corpi idrici e per contribuire alla mitigazione del rischio idromorfologico.
5. I dati relativi allo stato idromorfologico implementano la banca dati regionale del Sistema Informatico Territoriale regionale.

Art. 45 Principi di invarianza idraulica ed idrologica - Definizioni

1. Nelle more della redazione del Regolamento di cui all'articolo 1, comma 8, lettera b) delle presenti NTA, si adottano le seguenti definizioni:
 - *invarianza idraulica*: principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione;

- *invarianza idrologica*: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione;
- *drenaggio urbano*: sistema di gestione delle acque meteoriche urbane, costituito da un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo «alla sorgente» delle acque meteoriche, e a ridurre il degrado qualitativo delle acque;
- *evento meteorico*: una o più precipitazioni atmosferiche, temporalmente distanziate non più di 6 ore, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verificano o che si susseguano a distanza di almeno 48 ore da un analogo evento precedente;
- *acque meteoriche di dilavamento*: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- *acque di prima pioggia*: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
- *acque di seconda pioggia*: la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia;
- *acque pluviali*: le acque meteoriche di dilavamento, escluse le acque di prima pioggia scolanti dalle aree esterne;
- *superficie scolante totale*: la superficie, di qualsiasi tipologia, grado di urbanizzazione e capacità di infiltrazione, inclusa nel bacino afferente al ricettore sottesa dalla sezione presa in considerazione;
- *superficie scolante impermeabile*: superficie risultante dal prodotto tra la superficie scolante totale per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale;
- *superficie scolante impermeabile dell'intervento*: superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall'intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale;
- *portata specifica massima ammissibile allo scarico*, portata (espressa in litri al secondo) massima ammissibile allo scarico nel ricettore per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile dell'intervento;
- *ricettore*: corpo idrico naturale o artificiale o rete di fognatura, nel quale si immettono le acque meteoriche disciplinate dal presente Regolamento;
- *titolare*: soggetto tenuto alla gestione e manutenzione delle opere di invarianza idraulica e idrologica.

2. Nel caso di infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e parcheggi, il titolare è il gestore delle stesse.

3. Nel caso di edificazioni, il titolare è il proprietario o, se diverso dal proprietario, l'utilizzatore a qualsiasi titolo dell'edificio, quale l'affittuario o l'usufruttuario.

Art. 46 Interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica e idrologica

1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sono soggetti ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica relativi a:

- nuova costruzione, compresi gli ampliamenti;
- demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente;
- ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all'urbanizzazione.

2. Nell'ambito degli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i parcheggi, le misure di invarianza idraulica e idrologica sono da prevedere sia per gli interventi di riassetto, adeguamento, allargamento di infrastrutture già presenti sul territorio, sia per le nuove sedi stradali o di parcheggio, con riferimento alle componenti che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'impermeabilizzazione. Le corrispondenti misure di invarianza idraulica e idrologica sono calcolate in rapporto alla superficie interessata dagli interventi.

3. La riduzione della permeabilità del suolo è calcolata facendo riferimento alla permeabilità naturale originaria del sito, ovvero alla condizione preesistente all'urbanizzazione, e non alla condizione urbanistica precedente l'intervento eventualmente già alterata rispetto alla condizione zero, preesistente all'urbanizzazione. Per gli interventi di cui al comma 2, il riferimento di cui al precedente periodo corrisponde alla condizione preesistente all'impermeabilizzazione.

4. Le misure di invarianza idraulica e idrologica si applicano alla sola superficie del lotto, interessata dall'intervento, che comporta una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla condizione preesistente all'urbanizzazione e non all'intero lotto. Per gli interventi stradali di cui al comma 2, la condizione preesistente all'urbanizzazione è costituita dalla sola fascia in cui avviene l'impermeabilizzazione.

5. Gli interventi soggetti all'applicazione delle presenti norme devono essere considerati in modo unitario e non possono essere frazionati (lotti); a tal fine, si considera come superficie interessata dall'intervento la superficie complessiva data dalla somma delle superfici dei singoli interventi.

Art. 47 Disposizioni generali in materia di invarianza idraulica ed idrologica

1. La Giunta Regionale favorisce l'adozione di pratiche di gestione sostenibile delle acque meteoriche al fine di ridurre gli impatti sugli ecosistemi acquatici, mitigare il rischio idraulico e migliorare la funzionalità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane e non urbane, anche mediante l'applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrologica, soprattutto nelle aree definite a rischio ed a pericolosità idraulica nei Piani di cui alle ex Autorità di bacino ex L.183/89 e nel PGRA vigente.

2. Al fine di perseguire l'invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni d'uso del suolo e di conseguire, di cui al comma 1, la Giunta Regionale, con successivo provvedimento da emanarsi entro 12 mesi dall'approvazione del PTA, definisce Linee Guida aventi ad oggetto "Buone pratiche di utilizzo dei sistemi di drenaggio urbano sostenibile".

3. Nelle Linee Guida di cui al comma 2, la Giunta regionale definisce i criteri per la disciplina degli scarichi in aree urbane e per l'applicazione dei principi di invarianza idraulica e idrologica

e la limitazione delle portate di acque meteoriche di dilavamento che possono essere immesse nei corpi idrici superficiali e nelle reti fognarie, derivanti dagli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alle preesistenti condizioni di naturalità, tenendo conto dei regolamenti regionali già emanati nonché delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 250 Legge Regione Campania n. 4 del 15 marzo 2011 e dei relativi provvedimenti comunali.

4. In via transitoria, e fino all'approvazione delle Linee di cui al comma 2, i nuovi scarichi provenienti da sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o da reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento a servizio di aree di nuova urbanizzazione, devono garantire che la portata scaricata nel ricettore sia compatibile con la capacità idraulica del medesimo, ai sensi delle disposizioni stabilite dall'ex Autorità di Bacino per i territori di loro rispettiva competenza.

CAPO II PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Art. 48 Strumenti di pianificazione e programmazione territoriale

1. I comuni definiscono, nell'ambito dei loro strumenti di pianificazione e programmazione, i meccanismi di incentivazione edilizia e urbanistica, attraverso i quali perseguire gli obiettivi di qualità di cui al titolo III del D. Lgs 152/06 in linea con le presenti norme.

2. I comuni promuovono l'applicazione dei principi di invarianza idraulica o idrologica, nonché di drenaggio urbano sostenibile, in linea con le Linee Guida di cui all'art. 27 delle presenti NTA; Nelle aree caratterizzate da livelli di pericolosità idraulica definiti nel PGRA è obbligo attenersi a tali principi al fine di non aumentare il livello di rischio.

Art. 49 Congruenza tra lo sviluppo urbano e il servizio idrico integrato

1. Gli strumenti di pianificazione comunale per il governo del territorio, e gli strumenti di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato, per le parti di interesse comune, devono essere tra loro coordinati e coerenti con le presenti NTA.

2. Nelle more dell'approvazione delle Linee Guida di cui all'art. 1 delle presenti NTA, gli scarichi nei corpi idrici superficiali, ove sussistono condizioni di pericolosità idrogeologica individuate e perimetrate negli elaborati di cui al PGRA distrettuale e/o nei PSAI delle sopresse Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali, sono ammissibili a condizione che non incrementino la portata del corso d'acqua e che vengano ubicati a quote compatibili con il livello di piena.

3. Analoghe cautele vanno adottate nel caso di richieste di realizzazione e/o manutenzione straordinaria di nuove aree pavimentate, prevedendo nel dispositivo di autorizzazione idonei sistemi per il controllo quali-quantitativo degli scarichi nei corpi idrici ricettori.

TITOLO VI STRUMENTI DI GOVERNANCE

Art. 50 I contratti di fiume

1. I Contratti di fiume (di seguito CdF) di cui all'art. 68bis del D. Lgs. 152/2006 sono strumenti (misure) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di qualità del presente Piano e concorrono alla riduzione del rischio idraulico.
2. I CdF concorrono all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata per la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.
3. La Regione Campania, in attuazione della Legge Regionale 6 maggio 2019, n. 5 "*Disposizioni per la tutela dei corpi idrici della Campania, per la valorizzazione integrata sostenibile dei bacini e sottobacini idrografici e la diffusione dei Contratti di Fiume*", pubblicata sul BURC n. 24 del 6 maggio 2019, promuove lo sviluppo dei contratti di fiume quali forme di programmazione negoziata e partecipata ai fini della riqualificazione ambientale dei bacini idrografici regionali.
4. Con Delibera di GR n. 314 del 9/7/2019, in adempimento all'art. 2 della L.R. 6 maggio 2019, n. 5, sono state approvate le Linee guida per le procedure di attuazione dei CdF e la disciplina degli Organi e funzioni dei Contratti di Fiume di cui all'articolo 4 della legge stessa.
5. La Regione, attraverso i CdF, attiva appositi "Piani d'Azione del Contratto" anche per il contrasto agli impatti derivanti dalla siccità delle aree soggette a desertificazione in conseguenza ai cambiamenti climatici.

Art. 51 Governance delle risorse idriche

1. Al fine di contribuire ad un'efficace ed omogenea attuazione delle politiche, degli indirizzi e delle misure previsti dal PTA, la Regione costituisce e o partecipa a tavoli tecnici con i principali soggetti pubblici competenti la pianificazione, la tutela e la gestione della risorsa idrica ed in particolare con l'Autorità di Distretto anche al fine di garantire la coerenza tra il Piano distrettuale di Gestione delle Acque ed il Piano regionale di Tutela delle Acque.
2. La Giunta Regionale, per dare concreta attuazione agli obiettivi di Piano, entro sei mesi dalla sua approvazione, adotta le iniziative necessarie per il potenziamento degli uffici competenti, anche ai fini del rafforzamento delle intese di governo della risorsa con gli Enti di livello regionale, interregionale e distrettuale.
3. La Regione, adotta specifiche determinazioni sul regime tariffario tenendo conto del principio del *full cost recovery* ai fini della copertura dei costi di gestione nonché di quelli necessari a garantire gli obiettivi di qualità.
4. La Regione, di intesa con l'EIC e sentita l'Autorità di Distretto, anche nell'ambito dell'Osservatorio sulla risorsa idrica², definisce i criteri e le modalità di recupero dei costi

² Struttura operativa permanente di tipo volontario e sussidiario a supporto del governo integrato dell'acqua di cui alla DGR n. 875 del 28/12/2017 - ACCORDO ex art. 15 L. 241/90 e s.m.i. Regione Campania - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (D.M. Mattm n. 294 del 25.10.2016).

ambientali derivanti dai vari utilizzi della risorsa secondo i criteri di cui al "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua" DM 24 febbraio 2015, n. 39;

5. La Regione, entro 12 mesi dall'approvazione delle presenti NTA, elabora l'analisi economica di Piano mediante la quale viene valutata l'efficacia ambientale e la sostenibilità economico finanziaria e sociale della pianificazione territoriale della risorsa idrica, secondo gli indirizzi di cui al "Manuale operativo e metodologico per l'implementazione dell'analisi economica" redatto dalla DG STA del MATTM anche mediante l'attivazione dell'Osservatorio sulla risorsa idrica.

6. La Regione provvede, attraverso l'ufficio regionale competente, ad effettuare il "monitoraggio" degli effetti del Piano, in linea con il Piano di monitoraggio allegato al Rapporto Ambientale, quale documento integrante del PTA.

Art. 52 Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni delle presenti norme, è soggetto alle irrogazioni delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, ed in particolare dagli artt. 133 e 134 del D.Lgs. 152/06.

2. La Regione finanzia opportune misure di indagine sul territorio per il controllo degli scarichi abusivi, e avvia un Programma d'Azione per l'individuazione ed il censimento degli scarichi abusivi, stipulando apposite convenzioni con organismi e/o enti ed istituti di ricerca e adotta i provvedimenti di cui al comma precedente in caso di violazione delle norme di Piano.

3. La Regione finanzia altresì opportune misure di indagine sul territorio per il controllo e contrasto delle attività di escavazioni abusive in alveo, stipulando apposite Convenzioni con enti ed istituti di ricerca e adotta i provvedimenti di cui al comma precedente in caso di violazione delle norme di Piano.

Art. 53 Ulteriori disposizioni

1. Ai fini della tutela dei corpi idrici restano valide, ove non in contrasto con le presenti NTA, e fino alla revisione completa della regolamentazione in materia di gestione della risorsa idrica, le disposizioni di seguito indicate:

- a) Norme per l'esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l'incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della regione Campania – legge regionale n. 17 del 23 novembre 2013;
- b) Recepimento accordo del 25 gennaio 2007 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida sui molluschi bivalvi vivi e la nuova regolamentazione comunitaria". Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi – DGRC n. 2234 /2008
- c) Legge regionale 23.12.2014 n.22 Disciplina pesca marittima ed acquacoltura;
- d) Regolamento 24/09/2013, n. 6 - Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche BURC n.52 del 30 settembre 2010;

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- e) Regolamento 6 dicembre 2013, n. 8 - Regolamento di attuazione delle norme per la realizzazione di impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole. (Leggi regionali 24 marzo 1995, n. 8, 21 marzo 1996, n. 7, 22 novembre 2010, n. 13, 18 dicembre 2012, n. 33, 6 maggio 2013, n. 5);
- f) Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 95 Del 9 Aprile 2010
Regolamento: - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente - (con allegati) nonché delle Linee guida per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di coltivazione delle acque minerali e termali destinate all'esercizio dell'azienda termale in possesso delle autorizzazioni sanitarie, per gli effetti dell'articolo 1 comma 1094, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).